

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI		
	REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO IN PROPOSTA
TIT. 1	DISPOSIZIONI GENERALI	TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
	<p>Articolo 1 - Oggetto del Regolamento</p> <p>1. Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani nel territorio della Città di Torino, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del D.Lgs. 22/1997, conformemente ai principi e disposizioni contenute nel Programma comunale di gestione dei rifiuti adottato e nei documenti di programmazione regionali e provinciali di settore; disciplina inoltre la distinta ed adeguata gestione degli altri rifiuti rispetto ai rifiuti urbani.</p>	<p>Articolo 1 - Oggetto del Regolamento</p> <p>1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo 198 del D. Lgs. 152/2006, disciplina la gestione dei rifiuti urbani nel territorio della Città di Torino conformemente alle vigenti disposizioni legislative in materia di rifiuti ed ai criteri ed indirizzi previsti dalla programmazione regionale di settore.</p>
	<p>Articolo 2 - Definizioni</p> <p>1. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento per gestione di rifiuti urbani si intendono le attività di:</p> <p>a) CONFERIMENTO: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;</p> <p>b) RACCOLTA: le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto; tra le operazioni di raccolta sono da considerare: le operazioni di spazzamento, le operazioni di trasbordo, le operazioni di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti;</p> <p>c) RACCOLTA DIFFERENZIATA: le operazioni di prelievo, raggruppamento e cernita atte a raggruppare i rifiuti in frazioni merceologiche omogenee;</p> <p>d) SPAZZAMENTO: le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche compresi giardini, parchi e aree cimiteriali o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, sulle spiagge lacuali e sulle rive dei fiumi;</p> <p>e) CERNITA: le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riutilizzo;</p> <p>f) RECUPERO: le operazioni indirizzate ad ottenere l'impiego dei rifiuti per l'ottenimento di prodotti o materie prime, ovvero per la produzione di energia;</p> <p>g) TRASPORTO: le operazioni di movimentazione dei rifiuti;</p> <p>h) TRATTAMENTO: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo,</p>	<p>Articolo 2 - Definizioni</p> <p>1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:</p> <p>a) "Autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;</p> <p>b) "Carta della Qualità": documento, redatto in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati gli obblighi e i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani;</p> <p>c) "Compostaggio": trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del D. Lgs. 152/2006 relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione.</p> <p>d) "Compostaggio di comunità": compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani</p>

	<p>la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione dei rifiuti;</p> <p>i) SMALTIMENTO FINALE: il deposito finale in appositi impianti sul suolo o nel suolo dei rifiuti;</p> <p>l) GESTORE DEL SERVIZIO: affidatario /affidatari dei servizi di gestione dei rifiuti e/o di igiene del suolo.</p>	<p>prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;</p> <p>e) "Compostaggio locale": attività di compostaggio di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine e mense, mercati, giardini o parchi, con capacità di trattamento non eccedente 80 t/a e destinata esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel Comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei Comuni confinanti che stipulano una Convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, come disciplinato dall'articolo 214, comma 7-bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;</p> <p>f) "Consorzio di Area Vasta Torino" (CAV Torino): consorzio pubblico per il governo della gestione dei rifiuti, coincidente con la Città di Torino, esercita le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (articolo 8 LR 1/18);</p> <p>g) "Centro Ambientale Mobile (CAM)": automezzi e/o altre strutture mobili, appositamente attrezzati per le operazioni di conferimento di rifiuti urbani, con modalità di riconoscimento dell'utenza e/o presidio, collocato con periodicità stabilita all'interno di aree pubbliche o a pubblica fruizione;</p> <p>h) "Centro di Raccolta (CdR)": area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta, mediante raggruppamento differenziato per frazioni omogenee ai fini del trasporto agli impianti di recupero e trattamento, dei rifiuti urbani conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche, sulla base della disciplina vigente e delle indicazioni fornite dal gestore del servizio pubblico. La disciplina dei centri di raccolta è attualmente definita dal DM 8 aprile 2008;</p> <p>i) "Centro del Riuso": spazio presidiato allestito per il conferimento, l'esposizione, la messa a disposizione, finalizzata al ritiro da parte di altri utenti interessati, di beni usati che,</p>
--	--	---

		<p>ormai non più di interesse per il proprietario, conservando ancora le caratteristiche per le quali sono stati originariamente prodotti, sono suscettibili di riutilizzo. Tale centro costituisce luogo di promozione dell'economia circolare;</p> <p>j) “Conferimento”: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;</p> <p>k) “Contenitori”: qualsiasi dotazione posizionata/fornita dal Gestore del servizio (es. cassonetti, bidoncini, cestini porta rifiuti) ai fini del conferimento dei rifiuti da parte dell’utenza;</p> <p>l) “Contratto di servizio”: documento recante l’accordo concessorio stipulato tra la Città di Torino ed il gestore del servizio di igiene urbana. Esso regola il rapporto tra le parti, per lo svolgimento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti ed igiene urbana;</p> <p>m) “Ecoisole smart ad accesso controllato”: contenitori informatizzati, uno per ogni frazione di rifiuto, collocati permanentemente su suolo pubblico che permettono, essendo utilizzabili attraverso una personale tessera elettronica, l'identificazione dell'utente che vi conferisce. Ciascuna ecoisola, identificata da un adesivo con un numero, è "dedicata", vale a dire dimensionata per raccogliere la produzione di rifiuti di un numero ben definito di utenze a cui la stessa è associata.</p> <p>n) “Gestione dei rifiuti”: la raccolta, il trasporto, compresa la cernita, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni;</p> <p>o) “Gestore del Servizio”: affidatario/affidatari dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti e di igiene del suolo.</p> <p>p) “Piano di lavoro annuale”: documento previsto dal Contratto di servizio, contenente l’elenco delle prestazioni fornite dal Gestore del Servizio alla Città di Torino, corredato dei relativi</p>
--	--	---

		<p>prezzi unitari e delle schede di definizione tecnica;</p> <p>q) "Preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;</p> <p>r) "Prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto, che riducono:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; ii) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; iii) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti; <p>s) "Raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi inclusa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento finalizzato al recupero e/o smaltimento;</p> <p>t) "Raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base alla sua natura e tipologia, al fine di facilitarne il trattamento specifico;</p> <p>u) "Raccolta domiciliare": sistema di raccolta che prevede l'effettuazione del servizio di raccolta di alcune frazioni di rifiuti urbani direttamente presso le utenze tramite l'utilizzo di contenitori o sacchi specificamente dedicati. La raccolta domiciliare, sulla base delle modalità di conferimento dei rifiuti e del posizionamento dei contenitori, si distingue in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - internalizzata: le frazioni di rifiuti urbani sono depositate in contenitori e/o conferite in sacchi posizionati presso le pertinenze delle abitazioni delle utenze servite; i contenitori e i sacchi sono esposti, nei giorni e orari prestabili, in punti accessibili ai mezzi di raccolta (Raccolta Porta a Porta);
--	--	--

		<p>- esternalizzata: le frazioni di rifiuti urbani sono depositate in contenitori (anche interrati e/o seminterrati e press-container), muniti di appositi sistemi di chiusura, posizionati sul suolo pubblico nelle immediate adiacenze delle utenze servite, riservati all'esclusivo utilizzo delle utenze alle quali tali attrezzature sono dedicate.</p> <p>v) "Raccolta stradale dei rifiuti": la raccolta dei rifiuti urbani effettuata tramite contenitori a libero accesso, posti su suolo pubblico e privi di sistema di riconoscimento dell'utente conferente;</p> <p>w) "RAEE": Apparecchiature elettriche o elettroniche qualificate come rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento del conferimento;</p> <p>x) "Recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere a tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.</p> <p>y) "Riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia ne' il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;</p> <p>z) "Rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;</p> <p>aa) "Rifiuto ingombrante": quel rifiuto di grandi dimensioni che non ha trovato collocazione in altre tipologie di raccolta differenziata; in altre parole, è</p>
--	--	---

		<p>ingombrante il rifiuto che residua da tutte le raccolte differenziate, avente dimensioni unitarie tali da non poter essere conferito all'ordinario sistema di raccolta del secco residuo;</p> <p>bb) "Riuso/riutilizzo/reimpiego": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;</p> <p>cc) "Smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;</p> <p>dd) "Spazzamento": modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico, escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;</p> <p>ee) "Trasporto": le operazioni di movimentazione dei rifiuti;</p> <p>ff) "Trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento.</p>
	<p>Articolo 3 - Principi generali di gestione dei rifiuti urbani</p> <p>1. La gestione dei rifiuti urbani disciplinata dal presente regolamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - costituisce attività di pubblico interesse; - deve assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci; - deve essere condotta senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; 	<p>Articolo 3 - Principi generali di gestione dei rifiuti urbani</p> <p>1. La gestione dei rifiuti urbani, disciplinata dal presente Regolamento, costituisce attività di pubblico interesse ed ha carattere di servizio pubblico essenziale da esercitare con l'osservanza dei seguenti principi generali, volti al perseguimento della transizione ecologica e dell'economia circolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. deve assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci; b. deve essere condotta senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> i. senza determinare rischi per l'acqua,

<p>c) senza danneggiare il paesaggio e siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;</p> <p>d) senza incrementare le condizioni di inquinamento atmosferico;</p> <ul style="list-style-type: none"> - privilegia modalità che favoriscano la riduzione della produzione dei rifiuti, il reimpiego, il riciclaggio ed il recupero di materia, nonché la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti; - si conforma ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti; - rispetta i principi di efficienza, efficacia ed economicità. <p>2. La Città di Torino effettua la gestione dei rifiuti urbani in regime di privativa, con le modalità stabilite dal presente regolamento e mediante apposito Contratto di Servizio stipulato con il gestore del servizio.</p> <p>3. Le linee guida per la gestione dei rifiuti urbani sono stabiliti dalla Città di Torino nel proprio "Programma comunale per la gestione dei rifiuti" adottato, redatto conformemente alle indicazioni del "Piano regionale di gestione dei rifiuti" e del "Programma provinciale di gestione dei rifiuti" ed approvato dal Consiglio Comunale.</p> <p>4. La regolamentazione dell'apposita tariffa di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 22/1997 è stabilita con apposito regolamento municipale.</p>	<p>l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;</p> <ul style="list-style-type: none"> ii. senza causare inconvenienti da rumori o odori; iii. senza danneggiare il paesaggio e siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente; iv. senza incrementare le condizioni di inquinamento atmosferico; <p>c. privilegia modalità che favoriscano la riduzione della produzione dei rifiuti, il reimpiego, il riciclaggio ed il recupero di materia, nonché la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti;</p> <p>d. nel rispetto della gerarchia per la gestione dei rifiuti stabilita dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., privilegia modalità che favoriscano la riduzione della produzione dei rifiuti, il reimpiego, il riciclaggio ed il recupero di materia, nonché la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti;</p> <p>e. si conforma al principio comunitario "chi inquina paga" ed ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti;</p> <p>f. rispetta i principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.</p> <p>2. La Città di Torino effettua la gestione dei rifiuti urbani in regime di privativa, con le modalità stabilite dal presente Regolamento e mediante apposito Contratto di Servizio stipulato con il gestore del servizio, che demanda le proprie articolazioni economico-operative al Piano di</p>
--	---

		<p>Lavoro tecnico, approvato ogni anno dalla Giunta Comunale.</p> <p>3. Le linee guida per la gestione dei rifiuti urbani, oggetto del Piano di Lavoro tecnico e/o di specifici accordi con il Gestore dei Servizi, sono adottate dalla Città di Torino nel rispetto delle indicazioni del “Piano regionale di gestione dei rifiuti” e del “Programma provinciale di gestione dei rifiuti” o di simili atti di pianificazione territoriale che potranno essere anche assunti dalla Conferenza d’Ambito regionale e/o da altri Enti cui potrà essere demandata tale attività.</p> <p>4. La copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani è garantita attraverso la tassa comunale sui rifiuti denominata TARI, disciplinata dal Regolamento municipale n. 371.</p>
	<p>Articolo 4 - Prevenzione della produzione di rifiuti</p> <p>1. Le autorità competenti adottano, ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni e con l'eventuale concorso del gestore del servizio, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:</p> <p>a) lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore risparmio di risorse naturali;</p> <p>b) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di ecoaudit, sistemi di gestione ambientale certificati, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo, il miglior utilizzo delle risorse e una riduzione della produzione dei rifiuti;</p> <p>c) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso od il loro smaltimento, ad incrementare la quantità, il volume e la pericolosità dei rifiuti ed i rischi di inquinamento;</p>	<p>Articolo 4 - Prevenzione della produzione di rifiuti</p> <p>1. La gestione dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 179, comma 1 del D .Lgs. 152/2006, avviene nel rispetto della seguente gerarchia:</p> <ol style="list-style-type: none"> prevenzione; preparazione per il riutilizzo; riciclaggio; recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; smaltimento. <p>2. La Città di Torino, nell'esercizio delle proprie competenze, si impegna ad adottare, di concerto con il gestore del servizio, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:</p> <ol style="list-style-type: none"> la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di ecoaudit, sistemi di gestione ambientale certificati, sistemi di calcolo dell'impronta di carbonio e analisi del ciclo di vita dei prodotti ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita;

	<p>d) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati o smaltiti;</p> <p>e) la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;</p> <p>f) la promozione di accordi, contratti di programma, intese, finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, anche relativamente alle destinazioni di prodotti o beni a forme di reimpiego prima della loro dismissione (es: Legge 155/2003).</p>	<p>b. azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico;</p> <p>c. la promozione di centri di riutilizzo;</p> <p>d. la determinazione di condizioni di appalto e criteri di valutazione che, nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, valorizzino le capacità, le competenze tecniche e la messa in atto di azioni in materia di prevenzione della produzione di rifiuti e di massimizzazione della riciclabilità dei beni impiegati in determinati processi;</p> <p>e. azioni per la riduzione della produzione ed una corretta gestione dei rifiuti negli eventi pubblici;</p> <p>f. la promozione di accordi e/o contratti di programma, protocolli d'intesa, finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, anche relativamente alle destinazioni di prodotti o beni a forme di reimpiego prima della loro dismissione;</p> <p>g. l'attuazione, anche attraverso attività di comunicazione e sensibilizzazione, della vigente normativa di settore, in particolare le leggi nn. 166/2016 e 141/2019</p>
	<p align="center">Articolo 5 - Recupero dei rifiuti</p> <p>1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti urbani la Città di Torino si impegna a favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:</p> <p>a) il reimpiego ed il riciclaggio;</p> <p>b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;</p> <p>c) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego di materiali</p>	<p align="center">Articolo 5 - Recupero dei rifiuti</p> <p>1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti urbani, la Città di Torino si impegna a favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:</p> <p>a) il reimpiego ed il riciclaggio;</p> <p>b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;</p> <p>c) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego di materiali</p>

	<p>recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi.</p> <p>2. Il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto ad altre forme di recupero.</p> <p>3. È prevista la possibilità di stipulare accordi o contratti di programma con soggetti economici interessati, con particolare riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata.</p>	<p>recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi.</p> <p>2. Il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto ad altre forme di recupero.</p> <p>3. È prevista la possibilità di stipulare accordi o contratti di programma con soggetti economici interessati, con particolare riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata.</p>
	<p>Articolo 6 - Classificazione dei rifiuti</p> <p>1. Ai fini del presente regolamento sono classificati come rifiuti urbani:</p> <p>a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;</p> <p>b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del successivo articolo 7;</p> <p>c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;</p> <p>d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;</p> <p>e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;</p> <p>f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).</p> <p>2. Tra i rifiuti urbani, si intendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rifiuti ingombranti: i rifiuti di beni di consumo durevoli, di arredamento di impiego domestico, di uso comune (quali ad esempio elettrodomestici, articoli di arredamento, ecc.), provenienti da fabbricati di cui al punto a) del precedente comma, non suscettibili di essere raccolti con le modalità adottate per la raccolta dei rifiuti urbani ordinari a causa delle loro dimensioni; - rifiuti urbani pericolosi: quelli così classificati dalle disposizioni comunitarie e nazionali, provenienti dalle attività di cui 	<p>Articolo 6 - Classificazione dei rifiuti</p> <p>1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.</p> <p>2. Sono rifiuti urbani:</p> <p>a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;</p> <p>b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti, che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, indicati nell'allegato L-quater e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;</p> <p>c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;</p> <p>d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;</p> <p>e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;</p> <p>f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c, d ed e;</p> <p>g. i rifiuti accidentalmente pescati, nonché quelli volontariamente raccolti, anche</p>

	<p>all'articolo 7, comma 2, D.Lgs. 22/1997, ad esclusione dei rifiuti domestici;</p> <p>- rifiuti urbani misti: sono i rifiuti urbani come definiti al precedente comma 1, costituiti da più frazioni merceologiche.</p>	<p>attraverso campagne di pulizia, nei laghi e nei fiumi.</p> <p>3. Sono rifiuti speciali:</p> <p>a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;</p> <p>b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;</p> <p>c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;</p> <p>d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;</p> <p>e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;</p> <p>f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;</p> <p>g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;</p> <p>h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;</p> <p>i. i veicoli fuori uso.</p> <p>4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..</p>
	<p>Articolo 7 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi</p> <p>1. Sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi e cioè quelli che non sono classificati pericolosi dalle disposizioni comunitarie e nazionali, che rispettino le seguenti condizioni in base alla provenienza:</p>	<p>Articolo 7 - Conferimento dei rifiuti delle utenze non domestiche al di fuori del servizio pubblico</p> <p>1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti a</p>

<p>a) derivino da attività agricole ed agroindustriali, lavorazioni artigianali, attività commerciali e di servizio, di cui all'articolo 7, comma 3, lettere a), d), e) e f) del D.Lgs. 22/1997 e s.m.i.;</p> <p>b) rifiuti sanitari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che derivino da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla Legge 23 dicembre 1977 n. 833; - che non rientrino tra quelli di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 2 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254; <p>c) siano provenienti da locali ad uso ufficio, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne, locali di preparazione pasti, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, di servizi, agricole, ferma restando l'esclusione delle aree in cui si producono rifiuti di cui all'articolo 7, comma 3 lettera c), del D.Lgs. 22/1997.</p> <p>2. Inoltre ai fini dell'assimilazione i rifiuti devono rispettare le seguenti condizioni relative alla qualità e quantità:</p> <p>a) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al sub a) del punto 1.1.1 della Deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 915/1982 purché non liquidi e di seguito riportati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili); - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili); - sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet; - accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, 	<p>recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa. 3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni. 4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici le utenze non domestiche di cui al comma 2 devono darne comunicazione preventiva tramite pec al Comune (Ufficio Tributi e Ufficio Ambiente) e al soggetto gestore del servizio pubblico, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. 5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta su apposito modello, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: <ul style="list-style-type: none"> - l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili; - il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO; - i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti); - la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione;
---	---

	<p>carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;</p> <ul style="list-style-type: none"> - frammenti e manufatti di vimini e di sughero; - paglia e prodotti di paglia; - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; - feltri e tessuti non tessuti; - pelle e similpelle; - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali con esclusione di camere d'aria e copertoni; - resine termoplastiche e termoidurenti in genere allo stato solido e manufatti composti di tali materiali, ad esclusione dei rifiuti classificati con i codici CER 080103/080104/080105; - imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili ad esclusione dei rifiuti classificati con i codici CER 100112/101108; - moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili; - nastri abrasivi; - cavi e materiale elettrico in genere; - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; - scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse 	<ul style="list-style-type: none"> - l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso, quali cassoni e containers; - il soggetto autorizzato all'attività di recupero, con il quale è stato stipulato apposito contratto. <p>Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo, di cui al comma 5, entro il termine del 30 giugno, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico fino al 31 dicembre dell'anno successivo. 7. Le utenze non domestiche che hanno comunicato la scelta di recupero autonomo con le modalità di cui al comma 5 e che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico devono darne comunicazione tramite pec al Comune (Ufficio Tributi e Ufficio Ambiente) e al soggetto gestore del servizio pubblico, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo, nel rispetto della durata minima della fuoriuscita dal servizio pubblico di cui al precedente comma 3. 8. L'esclusione della parte variabile della tassa è riconosciuta su richiesta dell'utente, che presenta al Comune apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall'Ente, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. A tal fine, l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare via pec al Comune (Ufficio Tributi e Ufficio Ambiente) il quantitativo dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente, che dovrà corrispondere al totale di tutti i rifiuti urbani prodotti nel medesimo anno, ivi compresi i rifiuti indifferenziati. La comunicazione dovrà essere corredata da attestazione del produttore sul quantitativo dei rifiuti prodotti e da attestazione della
--	---	--

	<p>esauste e simili (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002);</p> <ul style="list-style-type: none"> - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili); - residui animali e vegetali provenienti da estrazione di principi attivi (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002); - accessori per l'informatica con esclusione dei beni compresi tra i beni durevoli così come individuati all'articolo 44 comma 5 del D.Lgs. 22/1997; <p>b) per i rifiuti sanitari abbiano le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie; - rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui; - vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, nonché altri rifiuti non pericolosi che abbiano le caratteristiche qualitative succitate al punto 4) e quantitative indicate al successivo punto 6); - spazzatura; 	<p>ditta di smaltimento sul quantitativo dei rifiuti avviati a recupero.</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Nel caso di mancata presentazione della comunicazione di cui al comma 8, ovvero di mancato recupero di tutti i rifiuti prodotti, il Comune procede al recupero dell'intera parte variabile della tassa non corrisposta. 10. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli. 11. L'esclusione della tariffa variabile verrà concessa a consuntivo con riferimento al primo anno successivo alla comunicazione di recupero autonomo presentata nei termini di cui al precedente comma 4; per gli anni successivi l'esclusione della parte variabile si applicherà in via previsionale. 12. Considerato che i rifiuti urbani delle utenze non domestiche avviati fuori dal servizio pubblico concorrono al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e che spetta ai Consorzi la trasmissione dei dati alla Regione, il CAV Torino, nell'esercizio dei propri poteri di controllo sulle informazioni rese e/o sui dati rendicontati nell'ambito delle comunicazioni trasmesse ai sensi del precedente comma 8 e di quanto previsto all'articolo 15 del Regolamento TARI n. 371, si riserva di richiedere informazioni e/o documentazione anche agli impianti autorizzati che abbiano trattato quantitativi di rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche all'interno del territorio della Città di Torino.
--	---	---

	<ul style="list-style-type: none"> - indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi; - rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie; - gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici, anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine; - i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) del D.P.R. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani o in discarica in base alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R. 254/2003, solo nel caso in cui siano destinati a tali destinazioni nell'ambito territoriale ottimale; <p>c) ed inoltre, per entrambe le categorie, che il loro smaltimento negli impianti non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani.</p> <p>3. La quantità annua di rifiuti per unità di superficie conferita dal produttore per ciascuna categoria TARSU di attività non sia superiore al coefficiente di produzione specifica di 150 kg/mq/anno.</p> <p>Fanno eccezione la categoria 29 (mercati all'ingrosso di ortofrutta, carni, pesci e fiori) e la categoria 30 (banchi di vendita all'aperto alimentari), per le quali i valori del coefficiente di produzione specifica, al di sotto del quale è ottemperato il requisito quantitativo, ai fini dell'assimilazione, sono individuati rispettivamente in 270 e 156 kg/mq/anno, per ogni giorno alla settimana di presenza (il valore raddoppia per la presenza bisettimanale, triplica per quella trisettimanale, ecc.).</p>	
--	---	--

Per altre tipologie di attività, non ricomprese nella TARSU, il coefficiente di produzione specifica, al di sotto del quale è ottemperato il requisito quantitativo, ai fini dell'assimilazione, è anch'esso stabilito in 150 kg/mq/anno.

4. Inoltre, nel rispetto dei criteri di qualità e quantità succitati, sono individuati i seguenti criteri per l'assimilazione dei rifiuti:

- gli imballaggi primari, secondari e terziari che rispettano i criteri di qualità e quantità succitati siano considerati assimilati ai soli fini del conferimento per la raccolta differenziata;
- sono considerati assimilati agli urbani i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari sottoposti alle operazioni di lavaggio ed alle procedure di conferimento previste dalle disposizioni tecniche e procedurali della D.G.R. n. 26-25865 del 19 ottobre 1998.

5. Inoltre sono considerati assimilati i rifiuti costituiti da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi, derivanti da attività agricole, o comunque derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde privato anche se svolte su superficie costituente accessorio o pertinenza di superficie soggetta a tassa, qualora la superficie non superi oltre tre volte la superficie soggetta a tassa o che comunque tale superficie non contenga piante la cui potatura abbia un volume tale da richiedere modalità speciali di conferimento e di trasporto.

Ad eccezione di quanto suindicato ed in deroga ai criteri quantitativi succitati, sono sempre considerati urbani i rifiuti derivanti dalle operazioni di giardinaggio e di manutenzione del verde pubblico.

6. I rifiuti inerti derivanti da costruzioni e demolizioni sono considerati assimilati qualora derivino da piccole manutenzioni domestiche e non superino i quantitativi di 80 kg/mq/anno.

7. Per i rifiuti derivanti da attività non continuative o la cui produzione è periodica o non è riconducibile ai mq/anno dell'attività produttiva, è confermata l'assimilazione nel rispetto dei criteri qualitativi succitati ma è possibile la realizzazione del servizio pubblico di raccolta, recupero, smaltimento previa

	<p>pagamento al gestore del servizio in relazione alle quantità di volta in volta gestite.</p> <p>8. Le modalità per l'accertamento dei requisiti qualitativi e quantitativi sono stabilite dai competenti uffici comunali del Settore Rifiuti che si avvalgono a tale riguardo della collaborazione del gestore del servizio.</p>	
TIT. 2	SERVIZI DI RACCOLTA	SERVIZI DI RACCOLTA
	<p>Articolo 8 - Criteri organizzativi per i servizi di raccolta</p> <p>1. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi di raccolta sono stabiliti, nel rispetto della normativa vigente, dei principi generali di gestione stabiliti dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento e delle prescrizioni contenute nel Contratto di Servizio. In tal senso ove di seguito compare la dizione "prescrizioni del gestore del servizio" si intende che le stesse prescrizioni devono essere coerenti con il Contratto di Servizio, con il relativo Piano di lavoro tecnico annuale e con le relative Schede tecniche allegate.</p> <p>2. Al fine di una corretta gestione dei rifiuti urbani devono essere privilegiate le forme che favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso il reimpiego, il riciclaggio ed altre forme di recupero per ottenere materie prime dai rifiuti.</p> <p>3. La raccolta dei rifiuti urbani è estesa a tutto il territorio comunale e viene di norma effettuata mediante l'utilizzo di contenitori, salvo i casi in cui, per esigenze di funzionalità o per conferimenti separati e/o per raccolte differenziate, vengano adottate soluzioni diverse (nota 3). Al fine del raggiungimento degli obiettivi posti dal Programma comunale, ove adottato, si prevedono sistemi di raccolta che favoriscano la raccolta differenziata con sistemi domiciliari (porta a porta).</p> <p>4. L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale, le modalità di conferimento, il numero e la volumetria dei contenitori e le frequenze di raccolta sono stabilite in relazione alle esigenze ed alle caratteristiche insediative del territorio servito,</p>	<p>Articolo 8 - Criteri organizzativi per i servizi di raccolta</p> <p>1. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi di raccolta sono stabiliti nel rispetto della normativa vigente, dei principi generali di gestione stabiliti dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'articolo 3 del presente Regolamento e delle prescrizioni contenute nel Contratto di Servizio. Pertanto, le "prescrizioni del gestore del servizio" devono essere coerenti con il Contratto di Servizio, con il relativo Piano di lavoro annuale e con le relative schede tecniche allegate.</p> <p>2. Al fine di una corretta gestione dei rifiuti urbani, devono essere privilegiate le forme che favoriscono la riduzione della produzione dei rifiuti e del relativo smaltimento finale, attraverso il reimpiego, il riciclaggio ed altre modalità di recupero per ottenere materie prime dai rifiuti.</p> <p>3. La raccolta dei rifiuti urbani è estesa a tutto il territorio comunale e viene di norma effettuata mediante l'utilizzo di contenitori, salvo i casi in cui, per esigenze di funzionalità o per conferimenti separati e/o per raccolte differenziate, vengano adottate soluzioni diverse (nota 3). Al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dalle norme nazionali e regionali posti dal Programma comunale, ove adottato, si prevedono sistemi di raccolta che favoriscano la raccolta differenziata dei rifiuti con sistemi di tipo domiciliare ("Porta a porta" o "ecoisole smart ad accesso controllato").</p> <p>4. L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale, le modalità di conferimento, il numero e la volumetria dei contenitori e le frequenze di raccolta sono</p>

	<p>correlate all'ottenimento degli obiettivi posti dal Programma comunale per la gestione dei rifiuti adottato, mediante l'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta in un'ottica di economicità ed efficienza.</p>	<p>stabilite in relazione alle esigenze ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, correlate all'ottenimento degli obiettivi posti dalla normativa nazionale e regionale dal Programma comunale per la gestione dei rifiuti adottato, mediante l'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta, in un'ottica di economicità, efficienza ed efficacia.</p> <p>5. In occasione di nuove estensioni o trasformazioni dei servizi la Città adotta specifiche ordinanze dirigenziali.</p>
	<p style="text-align: center;">Articolo 9 - Conferimenti</p> <p>1. I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli e trasportarli in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante, nonché a mantenere separate le diverse frazioni merceologiche dei rifiuti necessarie all'effettuazione delle raccolte differenziate attivate nella zona.</p> <p>2. Al fine di consentire ed agevolare l'attuazione dei conferimenti differenziati di cui al comma 1, è fatto divieto, negli edifici di nuova costruzione, di realizzare canne di convogliamento per il conferimento dei rifiuti urbani (nota 3). Le canne di convogliamento dei rifiuti urbani esistenti alla data di approvazione del presente regolamento, o previste da concessioni edilizie rilasciate precedentemente alla stessa data, devono essere chiuse entro il termine massimo di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.</p> <p>3. Non sono ammesse fosse per la conservazione temporanea di rifiuti ad eccezione delle concimaie in zona agricola o delle compostiere per uso familiare per la frazione organica (nota 3). Nelle concimaie, o nelle compostiere per uso familiare, è ammesso lo smaltimento della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.</p> <p>4. In considerazione della elevata valenza sociale ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta differenziata</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 9 - Conferimenti</p> <p>1. I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore e/o del detentore, il quale è tenuto a conservarli e trasportarli in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante, nonché a mantenere separate le diverse frazioni merceologiche dei rifiuti necessarie all'effettuazione delle raccolte differenziate attivate nella zona.</p> <p>2. Al fine di consentire ed agevolare l'attuazione dei conferimenti differenziati di cui al comma 1, è fatto divieto, negli edifici di nuova costruzione, di realizzare canne di convogliamento per il conferimento dei rifiuti urbani (nota 3). Le canne di convogliamento dei rifiuti urbani esistenti devono risultare chiuse.</p> <p>3. Non sono ammesse fosse per la conservazione temporanea di rifiuti ad eccezione delle concimaie in zona agricola (nota 3) o delle compostiere per uso familiare o collettivo per la frazione organica. Nelle concimaie, o nelle compostiere per uso familiare o collettivo, è ammesso lo smaltimento della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.</p> <p>4. In considerazione della elevata valenza sociale, ecologica ed economica, le frazioni di rifiuto per le quali e' prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti o comunque nei luoghi e con le modalità indicate</p>

<p>devono essere conferite esclusivamente nei contenitori a tal fine predisposti o comunque nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione e dal gestore del servizio. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti (nota 4).</p> <p>5. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti urbani devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso, salvo soluzioni diverse adottate per la raccolta differenziata (nota 3) e ad eccezione dei rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti urbani devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dal gestore del servizio (nota 4).</p> <p>6. Qualora i contenitori siano colmi è consentito l'uso dei contenitori circostanti e non è comunque consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi (nota 4) salvo diversa disposizione dell'Amministrazione Comunale e/o del gestore del servizio.</p> <p>7. Nel caso di raccolta a mezzo di sacchi condominiali, i sacchi stessi, chiusi e legati, devono essere collocati in posizione facilmente accessibile ai mezzi o attrezzature del Servizio, il più vicino possibile all'ingresso dello stabile, ovvero in altri luoghi indicati dal gestore del servizio stesso (nota 3).</p> <p>8. I rifiuti ingombranti, non devono essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro conferimento ci si dovrà attenere a quanto previsto all'articolo 23 del presente regolamento (nota 4).</p>	<p>dall'Amministrazione e dal gestore del servizio. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di rifiuti diversi da quelli per i quali sono stati predisposti (nota 4).</p> <p>5. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti urbani devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso, salvo soluzioni diverse adottate per la raccolta differenziata (nota 3) e ad eccezione dei rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti urbani devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dal gestore del servizio (nota 4):</p> <p>6. È vietato abbandonare o depositare i rifiuti al di fuori dei contenitori o dei luoghi indicati dal soggetto gestore per il conferimento, ancorché si tratti di rifiuti correttamente differenziati. Il divieto di cui sopra si applica anche qualora i contenitori siano colmi.</p> <p>7. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti urbani devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dal gestore del servizio (nota 4). Nel caso di raccolta a mezzo di sacchi, gli stessi, chiusi e legati, devono essere collocati in posizione facilmente accessibile ai mezzi o attrezzature del Servizio, il più vicino possibile all'ingresso dello stabile, ovvero in altri luoghi indicati dal gestore del servizio stesso (nota 3). Tali sacchi possono avere capacità e/o colore definito a seconda della particolare tipologia di rifiuto, sulla base delle indicazioni del Gestore del Servizio.</p> <p>8. È vietato il conferimento dei rifiuti ingombranti, di cui all'articolo 24, nei contenitori per i rifiuti urbani o presso di essi o comunque in violazione delle disposizioni dell'Amministrazione comunale e/o del gestore del servizio.</p>
--	---

	<p>9. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati nonché i rifiuti pericolosi e i rifiuti elettronici, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge (nota 4). È altresì vietato il conferimento di sostanze allo stato liquido, materiali in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature ed ai mezzi di raccolta e trasporto.</p> <p>10. È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Per il loro conferimento ci si deve attenere a quanto previsto all'articolo 24.</p> <p>11. È vietato l'utilizzo di trituratori dei rifiuti installati presso le abitazioni e le altre utenze atti al conferimento dei rifiuti triturati in fognatura.</p>	<p>Per il loro conferimento può essere richiesto dalle utenze domestiche il ritiro gratuito a domicilio a cura del gestore del servizio, fermo restando il conferimento alternativo presso gli appositi centri di raccolta. Tale modalità dovrà sempre essere adottata in caso di ingente quantitativo di rifiuti da conferire (nota 4).</p> <p>9. E' vietato conferire nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 6 commi 3 e 4 (speciali e pericolosi), che devono essere smaltiti in conformita' a quanto disposto dalla legge (nota 4). È vietato il conferimento di sostanze allo stato liquido, materiali in fase di combustione o che possano recare danno ai contenitori ed ai mezzi di raccolta e trasporto.</p> <p>10. E' vietato conferire all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere conferite, a cura di chi esegue i lavori, direttamente presso gli impianti autorizzati utilizzando idonei mezzi di trasporto, che ne evitino la caduta e la dispersione (nota 4).</p> <p>11. Fermo restando quanto previsto dall'articolo. 107, comma 3 del D. Lgs 152/2006, non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura.</p>
	<p>Articolo 10 - Contenitori per la raccolta</p> <p>1. I contenitori per i rifiuti urbani devono, sul piano tipologico, avere l'avallo dell'Amministrazione Comunale (nota 3).</p> <p>2. Essi sono, in linea generale, collocati sul suolo pubblico o in luoghi stabiliti in base a criteri definiti dal gestore del servizio e accettati dall'Amministrazione Comunale; devono essere vuotati e lavati con le frequenze stabilite dal Contratto di Servizio e pubblicate nella Carta dei Servizi di cui all'articolo 43 e, comunque, mantenuti puliti, sì da non creare inconvenienti igienici (nota 3).</p>	<p>Articolo 10 - Contenitori e modalità per la raccolta</p> <p>1. I contenitori per il conferimento e la raccolta dei rifiuti urbani, sul piano tipologico, devono avere l'avallo dell'Amministrazione Comunale (nota 3) e devono rispettare le specifiche tecniche definite dai relativi CAM.</p> <p>2. I contenitori devono essere svuotati e lavati nel rispetto di quanto stabilito dal Contratto di Servizio e secondo le frequenze previste dal Piano di lavoro annuale e, comunque, mantenuti puliti, in modo da non creare inconvenienti igienici (nota 3). Le informazioni relative alle frequenze degli svuotamenti possono essere</p>

<p>3. Il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo, previa informazione agli stessi da parte del gestore del servizio, di consentire il posizionamento dei contenitori all'interno degli stabili negli spazi ritenuti idonei da parte del gestore del servizio che ne rimane proprietario.</p> <p>Il numero dei contenitori destinati a ciascuna utenza deve essere tale da consentire la ricezione di tutti i rifiuti urbani prodotti, senza provocare inconvenienti di carattere igienico (nota 3).</p> <p>I soggetti tenuti rispondono al gestore del servizio dell'alienazione, danneggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti che sono attribuiti in uso al condominio o alla singola proprietà.</p> <p>4. Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti conferiti nei contenitori interni agli stabili, il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di esporre gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti dal gestore del servizio sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza e di riporli all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, dopo l'avvenuto servizio di raccolta.</p> <p>L'Amministrazione Comunale, ove lo ritenga opportuno, può incaricare il gestore del servizio e/o soggetti terzi dell'esposizione e/o del riposizionamento dei contenitori all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali.</p> <p>In presenza di stabili posizionati su strade private non aperte al pubblico passaggio è possibile, purché autorizzato dai proprietari, l'eventuale accesso del gestore del servizio alle strade private stesse per lo svuotamento delle attrezzature, con modalità di esposizione da valutarsi da parte del gestore del servizio in funzione degli esistenti vincoli logistici.</p> <p>5. La precisa collocazione dei contenitori su suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico viene definita dal gestore del servizio. Inoltre tale area di collocazione dei contenitori deve essere appositamente delimitata, ove previsto dal Codice della Strada (nota 3).</p> <p>6. Nella definizione della precisa collocazione devono essere tenute in conto le</p>	<p>reperate sui canali informativi del Gestore.</p> <p>3. La precisa collocazione dei contenitori viene definita dal gestore del servizio. Inoltre, tale area di collocazione, ove posta su suolo pubblico, deve essere appositamente delimitata (nota 3).</p> <p>4. Nella definizione della precisa collocazione devono essere tenute in conto le prescrizioni del Codice della Strada, nonché le esigenze di igiene, di sicurezza, di ordine pubblico e di rispetto dell'assetto architettonico.</p> <p>5. I contenitori posti su strada devono essere conformi a quanto regolamentato dal Codice della Strada e riportare le istruzioni da seguire per il conferimento delle frazioni merceologiche a cui sono dedicati, indicando i materiali da introdurre e da non introdurre.</p> <p>6. È vietato manomettere, danneggiare e imbrattare i contenitori dei rifiuti urbani.</p> <p>E' altresì vietato affiggere o collocare etichette adesive ed altri mezzi pubblicitari sugli stessi, nonché spostare i medesimi contenitori senza il preventivo avallo del Gestore del Servizio.</p> <p>7. Per richiedere modifiche, anche temporanee, al numero ed alla posizione dei contenitori, gli amministratori degli stabili laddove nominati o, in assenza, i conduttori degli stabili interessati, possono inoltrare motivata richiesta al gestore del servizio che, previa verifica delle condizioni specifiche, deve dare una risposta motivata sull'accoglimento o meno delle richieste, secondo le modalità previste dalla Carta della Qualità.</p> <p>8. È vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli davanti e al posto dei contenitori o comunque in prossimità degli stessi in posizione tale da intralciare la corretta movimentazione, ostacolando il regolare svolgimento del servizio di raccolta o impedendo l'agevole</p>
--	--

<p>prescrizioni del Codice della Strada, nonché le esigenze di igiene, di sicurezza, di ordine pubblico e di rispetto dell'assetto architettonico.</p> <p>7. I contenitori su strada devono essere conformi a quanto regolamentato dal Codice della Strada, riportando le istruzioni da seguire per il conferimento delle frazioni merceologiche a cui sono dedicati e indicando i materiali da introdurre e da non introdurre.</p> <p>8. È vietato spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti urbani, nonché affiggere manifesti o apporvi scritte se non autorizzate dall'amministrazione (nota 5). Per richiedere modifiche, anche temporanee, al numero ed alla posizione dei contenitori, le amministrazioni o i conduttori degli stabili interessati possono inoltrare motivata richiesta al gestore del servizio, che, previa verifica delle condizioni specifiche, deve dare una risposta motivando l'accoglimento o meno delle richieste, secondo le modalità previste dalla Carta dei Servizi e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.</p> <p>9. È vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta (nota 4).</p> <p>10. In caso di interventi di sistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi per i contenitori dei rifiuti urbani, sentito il gestore del servizio da parte dei progettisti delle opere sopra indicate.</p> <p>11. Tutti i soggetti che eseguono lavori di manutenzione stradale, allaccio di impianti o che comunque nell'esercizio della propria attività interferiscono con le aree in cui sono posizionati i contenitori per i rifiuti urbani, sono tenuti ad informare il gestore del servizio con un congruo anticipo nel caso in cui i lavori comportino lo spostamento di contenitori o ne limitino l'accessibilità; sono tenuti inoltre all'eventuale</p>	<p>conferimento dei rifiuti nei contenitori da parte dell'utenza.</p> <p>9. Nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti idonei spazi per i contenitori dei rifiuti urbani, sentito il gestore del servizio, per i seguenti interventi elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo: interventi di sistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata.</p> <p>10. Tutti i soggetti che eseguono lavori di manutenzione stradale, allaccio di impianti o che comunque nell'esercizio della propria attività interferiscono con le aree in cui sono posizionati i contenitori per i rifiuti urbani, sono tenuti ad informare il gestore del servizio con un congruo anticipo, non inferiore a 10 giorni precedenti l'inizio dei lavori, nel caso in cui i medesimi comportino lo spostamento dei contenitori o ne limitino l'accessibilità. Sono tenuti, inoltre, all'eventuale ripristino delle piazzole e/o della segnaletica, a propria cura e spese. In caso di necessità di spostamento di ecoisole smart ad accesso controllato o dei contenitori interrati, è fatto obbligo rivolgersi al Gestore del servizio che eseguirà l'intervento a titolo oneroso per il richiedente.</p> <p>11. I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, ivi compresi i cestini portarifiuti di cui all'articolo 33, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, i contenitori vari per le raccolte differenziate quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico (nota 7).</p> <hr/> <p>Articolo 10 bis- Contenitori per la raccolta stradale</p>
--	---

<p>ripristino delle piazzole e/o della segnaletica a loro carico.</p> <p>12. Per le nuove costruzioni, in sede di progettazione e di realizzazione delle opere, devono essere previsti appositi spazi destinati al posizionamento dei contenitori all'interno delle pertinenze delle suddette costruzioni.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Essi sono, in linea generale, collocati sul suolo pubblico o, comunque, in luoghi stabiliti in base a criteri definiti dal gestore del servizio in accordo con l'Amministrazione Comunale. 2. Restano valide, anche per questa tipologia di contenitori, tutte le indicazioni di cui all'articolo 10, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. <hr/> <p>Articolo 10 ter- Contenitori per la raccolta domiciliare "Porta a Porta"</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Essi sono, in linea generale, collocati sul suolo privato, all'interno degli spazi condominiali o nelle rispettive pertinenze o in luoghi stabiliti in base a criteri definiti dal gestore del servizio in accordo con l'Amministrazione Comunale. 2. Il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, ricevono a titolo di comodato d'uso gratuito i contenitori ed hanno l'obbligo, previa informazione agli stessi da parte del gestore del servizio, di consentirne il posizionamento all'interno degli stabili, negli spazi ritenuti idonei da parte del gestore del servizio, che ne rimane proprietario. Il numero dei contenitori destinati a ciascuna utenza deve essere tale da consentire la ricezione di tutti i rifiuti urbani prodotti, senza provocare inconvenienti di carattere igienico (nota 3). I soggetti assegnatari sono tenuti ai doveri di custodia e rispondono al gestore del servizio dell'alienazione e del danneggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti che sono attribuiti al condominio o alla singola proprietà. 3. Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti conferiti nei contenitori interni agli stabili, il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di permettere l'accessibilità agli operatori del Gestore, nonché di esporre gli stessi nei giorni e nelle ore
--	---

		<p>stabiliti dal gestore del servizio e nel rispetto del Codice della Strada, sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza e di riporli all'interno dei cortili, o delle pertinenze condominiali, dopo l'avvenuto servizio di raccolta. L'Amministrazione Comunale, ove lo ritenga opportuno, può incaricare il gestore del servizio e/o soggetti terzi dell'esposizione e/o del riposizionamento dei contenitori all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali. In presenza di stabili posizionati su strade private non aperte al pubblico passaggio è possibile, purché autorizzato dai proprietari, l'eventuale accesso del gestore all'interno delle stesse, al fine di consentire lo svuotamento delle attrezzature, con modalità di esposizione da valutarsi da parte del gestore del servizio in funzione degli esistenti vincoli logistici.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Restano valide, anche per questa tipologia di contenitori, tutte le indicazioni di cui all'articolo 10, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5. Negli interventi di nuova costruzione o di integrale ristrutturazione edilizia dovranno essere previsti appositi locali, di norma accessibili direttamente dalla via pubblica, riservati esclusivamente ai contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani (nota 9). <hr/> <p>Articolo 10 quater- Contenitori interrati per la raccolta domiciliare dei rifiuti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Essi sono collocati sul suolo pubblico o in luoghi stabiliti in base a criteri definiti dal gestore del servizio in accordo con l'Amministrazione Comunale. 2. I contenitori interrati sono posizionati sotto il piano stradale e composti da una vasca prefabbricata in cemento, all'interno della quale vengono introdotte una o più strutture costituite dal/dai contenitori veri e
--	--	---

		<p>propri (volume da 3 a 5 m³), da una pedana calpestabile e da una o più colonne esterne per il conferimento dei rifiuti.</p> <p>3. Restano valide, anche per questa tipologia di contenitori, tutte le indicazioni di cui all'articolo 10, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.</p> <hr/> <p>Articolo 10 quinquies - Ecoisole smart ad accesso controllato per la raccolta domiciliare</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Esse sono collocate sul suolo pubblico o in luoghi stabiliti in base a criteri definiti dal gestore del servizio in accordo con l'Amministrazione Comunale. 2. È prevista la creazione di postazioni formate, di norma, da un contenitore per ogni frazione, compatibilmente con i vincoli logistici del caso. 3. Ogni contenitore, di norma, è dotato di serratura elettronica apribile tramite tessera con sistema di riconoscimento (RFID). Le ecoisole sono accessibili esclusivamente dagli utenti abilitati. 4. Le tessere (o chiavi, in caso di cassonetti privi di sistema RFID) sono distribuite dal gestore del servizio ad ogni unità abitativa e utenza non domestica, le quali sono tenute ad accettare la consegna. 5. Gli utenti sono tenuti a conferire esclusivamente presso i contenitori loro assegnati. L'assegnazione degli utenti ad ogni singola postazione di contenitori è stabilita dal gestore del servizio, tenendo conto, per ogni area di riferimento, della produzione <i>pro capite</i>, del numero di famiglie complessivamente coinvolte nell'area e della vicinanza ai contenitori. 6. Restano valide, anche per questa tipologia di cassonetti, tutte le indicazioni di cui all'articolo 10, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
	<p align="center">Articolo 11 - Operazioni di raccolta</p> <p>1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è attivo di regola tutti i giorni lavorativi, e la</p>	<p align="center">Articolo 11 - Operazioni di raccolta</p> <p>1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è attivo, di regola, tutti i giorni lavorativi,</p>

<p>raccolta viene effettuata secondo la frequenza ed il calendario stabiliti dal gestore del servizio, nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo 8 e in particolare secondo le prescrizioni stabilite dal Contratto di Servizio.</p> <p>2. Il gestore del servizio provvede alle particolari forme di organizzazione necessarie a sopperire alle condizioni generate da festività infrasettimanali o doppie, nonché da ogni altro evento straordinario che comporti delle turbative al normale svolgimento del servizio di raccolta (scioperi, guasti dei mezzi, ecc.).</p> <p>3. La raccolta può essere effettuata in orario diurno e notturno.</p> <p>4. È fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori da parte degli operatori e dei mezzi addetti alla raccolta, sia su suolo pubblico, sia in aree private o pertinenziali.</p>	<p>e la raccolta viene effettuata secondo la frequenza ed il calendario stabiliti dal gestore del servizio, nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo 8 e, in particolare, secondo le prescrizioni stabilite dal Contratto di Servizio. I giorni e le frequenze di raccolta possono essere consultati sul sito del Gestore e sull'applicazione mobile dedicata, interrogando i sistemi per via e numero civico.</p> <p>2. Il gestore del servizio provvede alle particolari forme di organizzazione necessarie a sopperire alle condizioni generate da festività infrasettimanali o doppie, nonché da ogni altro evento straordinario che comporti delle turbative al normale svolgimento del servizio di raccolta (scioperi, guasti dei mezzi, ecc.).</p> <p>3. La raccolta può essere effettuata in orario diurno e, nel rispetto della specifica deroga prevista dall'articolo 8, comma 3 del Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico n. 318, anche notturno.</p> <p>4. È fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori da parte degli operatori e dei mezzi addetti alla raccolta, sia su suolo pubblico, sia in aree private o pertinenziali.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 12 – Trasporto</p> <p>1. Il trasporto dei rifiuti urbani deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche ed il cui stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitario e delle norme in materia ambientale.</p> <p>2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada ed a quelle specifiche vigenti nel territorio comunale, fatte salve le autorizzazioni concesse dall'Amministrazione Comunale relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'accesso alle corsie preferenziali, alle zone a traffico limitato, alle isole pedonali; - alla fermata in zone soggette a divieto o in seconda posizione. 	<p style="text-align: center;">Articolo 12 – Trasporto</p> <p>1. Il trasporto dei rifiuti urbani deve essere effettuato con idonei automezzi, le cui caratteristiche ed il cui stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie e delle norme in materia ambientale.</p> <p>2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada ed a quelle specifiche vigenti nel territorio comunale, fatte salve le autorizzazioni concesse dall'Amministrazione Comunale relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) all'accesso alle corsie preferenziali, alle zone a traffico limitato, alle isole pedonali;

<p>3. Sono da considerarsi parte integrante delle attività di raccolta e trasporto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le operazioni di trasbordo dei rifiuti da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti nei mezzi di trasporto; - il conferimento e l'accumulo temporaneo dei rifiuti urbani differenziati in frazioni merceologiche omogenee, l'eventuale cernita ed il raggruppamento per il trasporto. <p>4. Il trasbordo dei rifiuti urbani da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti urbani nei mezzi di trasporto deve avvenire in aree apposite e la sosta non deve superare un termine temporale congruo, che in linea di massima non deve superare le 72 ore, fatte salve eventuali esigenze di tempi più prolungati per ottimizzare il trasporto di frazioni di rifiuti non putrescibili oggetto di raccolte differenziate (nota 6).</p>	<p>b) alla fermata in zone soggette a divieto o in seconda posizione.</p> <p>3. Sono da considerarsi parte integrante delle attività di raccolta e trasporto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le operazioni di trasbordo dei rifiuti da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti nei mezzi di trasporto; b) il conferimento e l'accumulo temporaneo dei rifiuti urbani differenziati in frazioni merceologiche omogenee, l'eventuale cernita ed il raggruppamento per il trasporto. <p>4. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compresi quelli effettuati con cassoni e dispositivi scarrabili o con altre carrozzerie mobili che proseguono il trasporto, non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, aa) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le 72 ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione (nota 6).</p>
<p>Articolo 13 - Norme specifiche per le raccolte differenziate</p> <p>1. Sulla base degli orientamenti indicati dalla CE e dalle leggi nazionali e degli indirizzi generali di cui agli articoli 3 e 8 del presente regolamento ed in ottemperanza di quanto disposto in materia dal "Piano regionale di gestione dei rifiuti", dal "Programma provinciale di gestione dei rifiuti" e dal "Programma comunale per la gestione dei rifiuti" adottato, il gestore del servizio definisce quali categorie di frazioni dei rifiuti urbani sottoporre a raccolta differenziata, con le finalità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - riutilizzo e recupero dei materiali; - protezione della salute e dell'ambiente; - miglioramento dell'efficienza degli impianti di trattamento; - riduzione dell'impatto degli impianti di trattamento e smaltimento. 	<p>Articolo 13 - Norme specifiche per le raccolte differenziate</p> <p>1. Sulla base degli orientamenti indicati dalla normativa europea a nazionale, nonché degli indirizzi generali di cui agli articoli 3 e 8 del presente Regolamento ed in ottemperanza di quanto disposto dalla legislazione regionale in materia di gestione dei rifiuti urbani e dalla programmazione regionale e provinciale di settore, le modalità di esecuzione del servizio vengono definite in relazione alle diverse classi merceologiche, alla conformazione urbana ed alle diverse categorie di utenti, con il fine di perseguire gli obiettivi di raccolta differenziata, incrementare l'efficienza del servizio di raccolta e contenere i costi di gestione.</p>

<p>2. Le modalità di esecuzione del servizio vengono definite in relazione alle diverse classi merceologiche, alla conformazione urbana ed alle categorie di utenti, con il fine di incrementare le rese del servizio di raccolta e contenere i costi di gestione.</p> <p>Le raccolte stradali avvengono mediante contenitori posizionati per strada, ai quali possono conferire gli utenti in base alle diverse tipologie di materiali consentiti per detti contenitori.</p> <p>Le raccolte domiciliari dette anche “porta a porta” sono caratterizzate dall’utilizzo di bidoni, contenitori o sacchi dedicati alle utenze conferenti e si realizzano mediante sistemi di conferimento e di raccolta periodici, all’interno di/presso spazi, pertinenze condominiali o in prossimità delle utenze su suolo pubblico, in orari e con modalità predefiniti.</p> <p>3. Al fine di agevolare la separazione da parte degli utenti ed evitare errori di conferimento, i contenitori utilizzati per la raccolta differenziata devono essere chiaramente distinguibili da quelli per i rifiuti indifferenziati e le frazioni a cui sono dedicati, nonché le frazioni indesiderabili, devono essere chiaramente riportate sui contenitori e rilevabili dalla forma o dal colore degli stessi. Tutti i contenitori devono essere posizionati in modo tale da favorire al massimo il conferimento da parte di tutti gli utenti interessati, limitando il più possibile le distanze da percorrere.</p> <p>4. Al fine del raggiungimento degli obiettivi posti dal Programma comunale si prevedono sistemi di raccolta che favoriscano la raccolta differenziata con l’incremento dei sistemi porta a porta, con particolare riferimento alle frazioni cartacee, alle frazioni organiche, alla frazione verde.</p> <p>5. Per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata, è vietato il conferimento e lo smaltimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata.</p> <p>6. Il gestore del servizio, in accordo con l’Amministrazione Comunale, può promuovere forme sperimentali di raccolta differenziata per specifici materiali o categorie di utenti o aree del territorio cittadino. A tale riguardo l’Amministrazione Comunale redige e mette in</p>	<p>2. Al fine di agevolare la separazione da parte degli utenti ed evitare errori di conferimento, i contenitori utilizzati per la raccolta differenziata devono:</p> <p>a) essere chiaramente distinguibili da quelli per i rifiuti indifferenziati;</p> <p>b) riportare chiara indicazione delle frazioni a cui sono dedicati, nonché le frazioni indesiderabili;</p> <p>c) essere posizionati in modo tale da favorire il miglior conferimento da parte di tutti gli utenti interessati, limitando il più possibile le distanze da percorrere e le barriere architettoniche.</p> <p>3. Al fine del raggiungimento degli obiettivi posti dalla legislazione nazionale e regionale, si privilegiano sistemi di raccolta che favoriscano il miglioramento della raccolta differenziata, tramite sistemi domiciliari, siano essi porta a porta o mediante ecoisole smart ad accesso controllato.</p> <p>4. È obbligatorio conferire i rifiuti differenziati secondo le specifiche modalità stabilite nei successivi articoli, dedicati ai singoli servizi di raccolta (articolo 14 e seguenti) o indicate dall’Amministrazione e/o dal Gestore.</p> <p>5. I titolari e/o i gestori di esercizi commerciali, di esercizi ricettivi, di associazioni ed assimilati sono obbligati a predisporre appositi contenitori per la raccolta differenziata, sia negli spazi destinati al pubblico sia in quelli adibiti alle attività lavorative, con specifico riferimento alle frazioni di rifiuti effettivamente prodotte.</p> <p>6. E’ facoltà della Civica Amministrazione, in accordo con il Gestore del Servizio, promuovere forme sperimentali di raccolta differenziata per specifici materiali o categorie di utenti o aree del territorio cittadino, previa idonea campagna di comunicazione e sensibilizzazione. A tal fine l’Amministrazione Comunale redige e mette in atto appositi programmi di intervento, individuando specifiche modalità organizzative di gestione dei</p>
---	---

<p>atto appositi programmi di intervento, individuando specifiche modalità organizzative di gestione dei rifiuti. Per la promozione, la realizzazione e il monitoraggio dei programmi di intervento succitati l'Amministrazione Comunale adotta appositi atti amministrativi.</p> <p>7. L'Amministrazione Comunale promuove la realizzazione di Ecocentri o di Stazioni di conferimento dei materiali. Gli Ecocentri hanno la finalità, oltre al conferimento dei materiali, anche di una forte azione di sensibilizzazione ed educazione del cittadino nei confronti delle raccolte differenziate, del recupero e del riciclaggio con l'utilizzo di strumenti vari quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la realizzazione di materiale informativo; b) la costituzione di momenti di socializzazione come mostre, feste, incontri ed educazione ambientale con le scuole, conferenze e dibattiti, il mercatino dell'usato, ecc; c) l'utilizzo di incentivi e disincentivi atti al raggiungimento di prefissati quantitativi di materiale conferito. <p>8. Agli Ecocentri e alle Stazioni di conferimento devono essere obbligatoriamente conferiti i rifiuti urbani che possono provocare problemi dal punto di vista ambientale se smaltiti in maniera indifferenziata e i rifiuti recuperabili e per i quali non esistano altre forme di raccolta differenziata distribuite nel territorio. Sono compresi tra questi, a titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oli minerali esausti e relativi contenitori e filtri; - vernici, inchiostri, solventi, carburanti e relativi contenitori; - prodotti tossici e/o infiammabili, contrassegnati dai simboli T e/o F e relativi contenitori; - lampade al neon, alogene, fluorescenti; - batterie e pile; - piccole quantità di materiali inerti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente da utenti domestici; - rifiuti elettronici e frigoriferi; - accessori per l'informatica. <p>Analogo obbligo di conferimento vige per i pneumatici provenienti da utenze domestiche.</p>	<p>rifiuti. Per la promozione, la realizzazione e il monitoraggio dei programmi di intervento succitati, l'Amministrazione Comunale adotta appositi atti amministrativi.</p> <p>7. A completamento delle attività di raccolta differenziata possono intervenire, previo assenso dell'Amministrazione Comunale, attività promosse da associazioni di volontariato e da organizzazioni, associazioni od istituzioni che operano a fini ambientali o caritatevoli, ed eventuali altre associazioni riconosciute dall'Amministrazione Comunale. I suddetti soggetti dovranno comunicare all'Amministrazione, ai fini della elaborazione dei dati di cui all'articolo 189, comma 5 del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., la tipologia, la quantità e la destinazione del materiale raccolto. I dati dovranno essere disaggregati per tipologia di materiale.</p> <p>8. L'Amministrazione Comunale promuove la realizzazione e la gestione delle strutture di supporto alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, quali: Centri di Raccolta, Centri del riuso e Centri Ambientali Mobili.</p> <hr/> <p>Articolo 13 bis - Centri di raccolta</p> <p>1. I centri di raccolta, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera h, sono funzionali alle seguenti operazioni ed attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. conferimento delle frazioni omogenee differenziate da parte degli utenti; b. raggruppamento delle varie frazioni merceologiche omogenee dei rifiuti urbani; c. eventuale riduzione volumetrica dei rifiuti, al fine di ottimizzare le operazioni di trasporto agli impianti di recupero o di smaltimento; d. favorire la preparazione al riutilizzo dei rifiuti;
---	--

<p>9. A completamento delle attività di raccolta differenziata possono intervenire, previo assenso dell'Amministrazione Comunale, attività promosse da associazioni di volontariato e da organizzazioni, associazioni od istituzioni che operano a fini ambientali o caritatevoli, come previsto all'articolo 21, comma 4, del D.Lgs. 22/1997, ed eventuali altre associazioni riconosciute dall'Amministrazione Comunale. Le Associazioni in questione, non essendo soggette all'obbligo del MUD annuale, si impegnano a rendere disponibili al soggetto gestore del servizio e all'Amministrazione Comunale i dati di produzione di raccolta differenziata inerenti le attività ad esse relative.</p>	<ul style="list-style-type: none"> e. favorire il riutilizzo dei manufatti e dei prodotti usati od obsoleti (esclusi dalla definizione di rifiuti), destinando allo scopo un apposito spazio delimitato all'interno del centro di raccolta; f. informazione, sensibilizzazione ed incentivazione dei cittadini. <p>2. Nei centri di raccolta possono essere conferite le seguenti tipologie di rifiuti urbani prodotti sul territorio del bacino d'utenza servito, elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. rifiuti ed imballaggi in carta e cartone; b. rifiuti ed imballaggi in plastica; c. rifiuti ed imballaggi in legno; d. rifiuti ed imballaggi in metallo; e. rifiuti ed imballaggi in vetro; f. abiti e prodotti tessili; g. rifiuti ingombranti; h. sfalci e potature; i. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (tutti i raggruppamenti); j. oli e grassi commestibili esausti; k. oli minerali usati; l. pneumatici fuori uso da utenze domestiche; m. batterie ed accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche; n. miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione); o. rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti
---	---

		<p>direttamente dal conduttore della civile abitazione)</p> <p>p. rifiuti domestici pericolosi (vernici, solventi, detergenti).</p> <p>3. L'accesso ai centri di raccolta è consentito a:</p> <p>a) utenze domestiche, individuate dal Regolamento per l'applicazione della tassa comunale dei rifiuti, iscritti nei ruoli TARI, direttamente o, comunque, tramite loro delegati che dimostrino la titolarità del produttore del rifiuto con apposito modulo sottoscritto dal medesimo, da scaricare dal sito del Gestore;</p> <p>b) utenze non domestiche di cui all'allegato L-quinquies del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. esclusivamente per il conferimento dei rifiuti urbani di cui all'allegato L-quater del medesimo decreto (esclusi i rifiuti indifferenziati), con sede operativa nel territorio del Comune di Torino, iscritte nei ruoli TARI, direttamente o, comunque, tramite loro delegati che dimostrino la titolarità del produttore del rifiuto con apposito modulo sottoscritto dal medesimo, da scaricare dal sito del Gestore;</p> <p>c) titolari di imprese di distribuzione, installazione e assistenza tecnica di apparecchiature elettriche ed elettroniche che conferiscono RAEE prodotti da utenze domestiche (o loro delegati).</p> <p>4. Le tipologie di rifiuti conferibili presso ciascun centro di raccolta possono essere limitate in relazione agli spazi e alle caratteristiche costruttive dello stesso, al fine di garantirne la fruibilità da parte di tutti gli utenti. L'elenco aggiornato dei rifiuti conferibili dalle utenze domestiche e non domestiche e dei relativi quantitativi massimi di conferimento ammessi (singoli e annuali) è stabilito, previo assenso dell'Amministrazione Comunale, dal Gestore del servizio che provvede alla sua pubblicazione nei propri canali informativi.</p> <p>5. Al fine di garantire la fruibilità da parte di tutti gli utenti, le utenze</p>
--	--	--

intenzionate a conferire un quantitativo rilevante di rifiuti sono tenute a contattare il Gestore, attraverso gli appositi canali di contatto, dettagliando la quantità e la tipologia di rifiuti da smaltire, per definirne le corrette modalità e tempistiche di conferimento.

Articolo 13 ter - Centri del riuso

1. La Città di Torino, nell'ambito delle misure volte a sostenere la prevenzione della produzione di rifiuti e a favorire il riutilizzo di prodotti e beni, promuove, tenendo conto della fattibilità tecnica e della praticabilità economica, la realizzazione e la gestione dei Centri del riuso.

2. I Centri del riuso, qualora possibile, sono realizzati in prossimità dei Centri di raccolta ex D.M. 8 aprile 2008 o, ai sensi dell'articolo 181, comma 6 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., possono anche essere collocati all'interno di questi ultimi, qualora sia possibile separare e individuare in modo ben definito, anche visivamente, l'area destinata ai beni usati, al fine di evitare qualunque commistione con i rifiuti.

3. Le operazioni di riutilizzo sono soggette al rispetto delle seguenti condizioni:

- a. i beni e/o i manufatti, destinati ad essere riutilizzati, non devono rientrare nella definizione di rifiuto, di cui all'articolo 183 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- b. il produttore e/o il detentore dei beni, oggetto di riutilizzo, deve manifestare la volontà di non volersi disfare degli stessi, destinandoli alle operazioni di riutilizzo tramite il conferimento ai soggetti e/o nei luoghi preposti a tali operazioni;
- c. i beni e/o i manufatti devono essere riutilizzati per le stesse finalità per le quali gli stessi sono stati originariamente concepiti o prodotti;

		<p>d. sui beni e/o i manufatti destinati al riutilizzo è possibile effettuare operazioni di pulizia e di piccole manutenzioni/riparazioni.</p> <p>4. Possono essere conferite le seguenti tipologie di beni, elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - abiti, accessori di abbigliamento e biancheria per la casa; - apparecchiature elettriche ed elettroniche; - articoli ed accessori per l'infanzia; - attrezzi per lavori domestici, giardinaggio e bricolage; - attrezzature sportive; - giochi ed oggetti per lo svago; - mobili ed elementi di arredo; - oggettistica e suppellettili per la casa; - pubblicazioni; - stoviglie e casalinghi. <p>5. Fermo restando il rispetto della normativa vigente, nazionale e regionale, spetta al soggetto gestore del Centro del riuso, d'intesa con l'amministrazione, prevedere le modalità di accesso al centro e di conferimento e ritiro dei beni (predisposizione liberatoria che manlevi da responsabilità nei confronti di chi cede e di chi ritira, previsione e quantificazione dell'eventuale contributo per chi preleva, previsione del periodo massimo di permanenza dei beni presso il centro senza che alcun utente ne abbia manifestato l'interesse al ritiro e la modalità di gestione una volta scaduto tale periodo, etc.).</p>
	<p>Articolo 14 - Raccolta differenziata delle frazioni cartacee</p> <p>1. La raccolta differenziata delle frazioni cartacee avviene principalmente con raccolte domiciliari, oltre che presso il centro di raccolta e la Stazione di conferimento.</p> <p>2. La raccolta differenziata stradale della carta, limitata ad alcune aree, avviene con appositi contenitori collocati sul territorio comunale nei luoghi indicati dal gestore del servizio.</p> <p>I contenitori stradali devono essere collocati, di norma, in area pubblica, ad una distanza adeguata alle utenze servite, su superficie idonea alle operazioni di raccolta.</p>	<p>Articolo 14 - Servizio di raccolta carta, cartone e poliaccoppiati cellulosici</p> <p>1. Il servizio di raccolta della carta, cartone e poliaccoppiati cellulosici è svolto, nell'intero territorio comunale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. per tutte le utenze domestiche e per le utenze non domestiche; b. per alcune specifiche tipologie di utenze non domestiche può essere previsto un servizio dedicato. <p>2. Fermo restando quanto disciplinato dagli articoli precedenti del presente Titolo, la modalità di raccolta e</p>

<p>Lo svuotamento deve avere una frequenza minima commisurata alla dinamica di riempimento, secondo le modalità previste dal Contratto di Servizio. Il gestore del servizio è tenuto ad effettuare tempestivamente lo svuotamento dei singoli contenitori che dovessero nel frattempo riempirsi.</p> <p>Devono essere previsti almeno n. 2 lavaggi annui e relativa disinfezione dei contenitori.</p> <p>3. Per quanto riguarda la raccolta domiciliare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per gli imballaggi cartacei provenienti da utenze specifiche i produttori conferiscono o in spazi privati accessibili agli operatori di raccolta o a bordo strada negli orari e nei giorni di raccolta; gli imballaggi devono essere conferiti piegati e possibilmente legati. Il gestore del servizio individua direttamente la frequenza più opportuna o interviene su chiamata, secondo le modalità previste dal Contratto di Servizio; - per la carta proveniente dall'utenza domestica e dagli uffici sono utilizzati dei cestini e/o dei bidoni in plastica condominiali od aziendali al fine di consentire il conferimento da parte dell'utenza indipendentemente dal momento di passaggio e di agevolare il servizio. 	<p>conferimento di tali rifiuti urbani avviene:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mediante raccolta domiciliare "Porta a Porta"; b. mediante raccolta domiciliare con ecoisole smart ad accesso controllato; c. mediante raccolta domiciliare con contenitori interrati con chiave o controllo di accesso; d. mediante raccolta stradale con contenitori ad accesso libero collocati su suolo pubblico. <p>3. Negli appositi contenitori è possibile conferire giornali, quaderni, libri, imballaggi in carta e cartoncino, scatole e scatoloni in cartone, cartoni per bevande (tetrapak e altri poliaccoppiati), nonché quanto più dettagliatamente indicato dal Gestore sui propri canali informativi.</p> <p>4. Gli utenti sono tenuti a provvedere al conferimento dei rifiuti cartacei nel rispetto delle seguenti modalità:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. il materiale deve essere pulito e privo di scarto organico; b. scatole e scatoloni devono essere ripiegati ed appiattiti; c. non si deve conferire il materiale in sacchetti di plastica, ma sciolto o in sacchetti a loro volta in materiale cellulosico; d. non si devono conferire fazzoletti di carta, carta oleata, carta da forno, carta stagnola, scontrini. <p>5. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9 comma 4 del presente Regolamento è vietato immettere i rifiuti di cui al presente articolo nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati, nonché in tutti gli altri circuiti di raccolta differenziata.</p> <p>6. Laddove sia logisticamente attivato uno specifico servizio di raccolta selettiva degli imballaggi, è richiesto che gli stessi siano conferiti piegati e separati da altri materiali cellulosici.</p> <p>7. Lo svuotamento ed il lavaggio dei contenitori viene eseguito nel rispetto</p>
---	---

		di quanto indicato al precedente articolo 10 comma 2.
	<p>Articolo 15 - Raccolta differenziata del vetro e delle lattine</p> <p>1. La raccolta differenziata del vetro avviene attraverso il collocamento di appositi contenitori stradali collocati sul territorio comunale ed anche con sistemi di raccolta domiciliare in orari e modalità predefiniti. In tali contenitori è possibile conferire, oltre agli imballaggi di vetro, lattine in alluminio e barattoli in banda stagnata.</p> <p>2. Lo svuotamento deve avere una frequenza minima commisurata alla frequenza di riempimento dei contenitori. Il gestore del servizio è tenuto ad effettuare tempestivamente lo svuotamento di quelli che dovessero nel frattempo riempirsi.</p> <p>3. Devono essere previsti almeno n. 2 lavaggi annui e relativa disinfezione dei contenitori.</p> <p>4. I contenitori stradali devono essere collocati, di norma, in area pubblica ad una distanza adeguata alle utenze servite o presso le utenze stesse, su superficie possibilmente pavimentata (cemento o asfalto) ed in vicinanza di un cassonetto per la raccolta indifferenziata.</p> <p>5. È vietato ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande conferire il vetro e le lattine nei cassonetti per i rifiuti indifferenziati. Per essi è prevista la realizzazione di uno specifico circuito di raccolta, con la fornitura di bidoni carrellati e frequenza di svuotamento commisurata alle effettive necessità.</p> <p>6. Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.</p> <p>7. Per le lastre di vetro provenienti da attività artigianali (es. vetrai, corniciai), è previsto il conferimento, con flussi ben separati per materiale, presso l'centro di raccolta e la Stazione di conferimento.</p>	<p>Articolo 15 - Raccolta imballaggi in vetro e imballaggi in acciaio, alluminio e banda stagnata</p> <p>1. Il servizio di raccolta degli imballaggi in vetro e imballaggi metallici è svolto, nell'intero territorio comunale:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. per tutte le utenze domestiche e per le utenze non domestiche; b. per alcune specifiche tipologie di utenze non domestiche può essere previsto un servizio dedicato. <p>2. Fermo restando quanto disciplinato dagli articoli precedenti del presente Titolo, la modalità di raccolta e conferimento di tali rifiuti urbani avviene:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mediante raccolta domiciliare "Porta a Porta"; b. mediante raccolta domiciliare con ecoisole smart ad accesso controllato; c. mediante raccolta domiciliare con contenitori interrati con chiave o controllo di accesso; d. mediante raccolta stradale con contenitori ad accesso libero collocati su suolo pubblico. <p>3. Negli appositi contenitori è possibile conferire barattoli in vetro o metallo, bottiglie e vasetti in vetro, boccette di profumo, tappi a corona, lattine, latte e scatolette, tubetti e contenitori metallici, fogli e vaschette in alluminio, nonché quanto più dettagliatamente indicato dal Gestore sui propri canali informativi.</p> <p>4. Gli utenti sono tenuti a provvedere al conferimento dei rifiuti di cui al presente articolo nel rispetto delle seguenti modalità:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. i contenitori devono essere vuoti e, per evitare l'insorgenza di cattivi odori, si raccomanda di sciacquarli sommariamente; b. non si devono conferire nei contenitori, vetri piani, specchi, bicchieri ed altri

<p>8. La raccolta differenziata di lattine in alluminio e barattoli in banda stagnata viene di norma effettuata congiuntamente a quella del vetro salvo impedimenti al conferimento della miscela di materiali presso impianti di riciclaggio.</p> <p>9. Possono essere avviate parallelamente raccolte (eventualmente specifiche) delle lattine in alluminio in occasione di iniziative culturali, politiche, sportive, scuole, manifestazioni varie, mediante sistemi a trespolo, a bidone o con sistemi mangialattine.</p> <p>10. Possono inoltre essere attivati circuiti di raccolta differenziata dei contenitori in banda stagnata presso le utenze non domestiche che fanno maggiormente uso di tali imballaggi, quali i pubblici esercizi ed altre attività nelle quali avviene la preparazione di pasti e prodotti alimentari.</p>	<p>oggetti in cristallo o vetro-ceramica, lampade e lampadine, schermi di computer o televisori, oggetti in ceramica;</p> <p>c. non si deve conferire il materiale in sacchetti di plastica, ma esclusivamente sfuso.</p> <p>5. Per i Gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande è prevista la possibilità di attivare specifiche modalità di raccolta (bidoni carrellati o ecoisole dedicate) con frequenza di svuotamento commisurata alle effettive necessità.</p> <p>6. Gli imballaggi e altri manufatti in vetro o metallo voluminosi e particolarmente ingombranti, nonché le lastre di vetro, devono essere conferiti esclusivamente presso i Centri di Raccolta.</p> <p>7. In occasione di iniziative culturali, politiche, sportive, scolastiche o manifestazioni varie, possono essere avviate, parallelamente ai normali circuiti di raccolta, specifiche raccolte delle lattine in alluminio mediante sistemi dedicati.</p> <p>8. Possono inoltre essere attivati circuiti di raccolta differenziata degli imballaggi in banda stagnata presso le utenze non domestiche che ne fanno maggiormente uso, quali i pubblici esercizi ed altre attività nelle quali avviene la preparazione e/o somministrazione di pasti e prodotti alimentari cibi e bevande.</p> <p>9. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9 comma 4 del presente regolamento è vietato immettere i rifiuti di cui al presente articolo nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati, nonché in tutti gli altri circuiti di raccolta differenziata.</p> <p>10. Lo svuotamento ed il lavaggio dei contenitori viene eseguito nel rispetto di quanto indicato al precedente articolo 10 comma 2.</p>
--	---

Articolo 16 - Raccolta differenziata della plastica

1. La raccolta differenziata degli imballaggi in plastica purché non contaminati da sostanze pericolose, avviene con contenitori stradali, ed anche con sistemi di raccolta domiciliare in orari e modalità predefiniti, oltre che presso l'Ecocentro e la Stazione di conferimento.

2. Per le utenze commerciali, per la grande distribuzione e per le altre utenze di rifiuti assimilati, l'ampliamento della raccolta ad altre plastiche, oltre alle bottiglie ed ai flaconi, con particolare riferimento a film in polietilene, cassette, ecc., va verificato con i soggetti istituzionalmente responsabili della gestione degli imballaggi, o dei beni in polietilene, ai sensi del D.Lgs. 22/1997 ed attuato in base alle modalità e alle disposizioni del gestore del servizio.

3. La raccolta differenziata della plastica avviene con appositi contenitori collocati sul territorio comunale nei luoghi indicati dal gestore del servizio.

4. Lo svuotamento deve avere una frequenza minima commisurata alla dinamica di riempimento. Il gestore del servizio è tenuto immediatamente a effettuare lo svuotamento dei singoli contenitori che dovessero nel frattempo riempirsi.

5. Devono essere previsti almeno n. 2 lavaggi annui e relativa disinfezione dei cassonetti.

6. Gli utenti conferiscono gli imballaggi in plastica in specifici contenitori con aperture di adeguata luce.

7. I contenitori stradali devono essere collocati, di norma, in area pubblica ad una distanza adeguata alle utenze servite, su superficie possibilmente pavimentata (cemento o asfalto) ed in vicinanza di un cassonetto per la raccolta indifferenziata.

8. È da prevedere il posizionamento di contenitori per la raccolta della plastica in prossimità o presso le utenze extra-domestiche grandi produttrici di contenitori per liquidi in

Articolo 16 - Raccolta differenziata degli imballaggi in plastica

1. Il servizio di raccolta degli imballaggi in plastica è svolto, nell'intero territorio comunale:

a. per tutte le utenze domestiche e per le utenze non domestiche;

b. per alcune specifiche tipologie di utenze non domestiche può essere previsto un servizio dedicato.

2. Fermo restando quanto disciplinato dagli articoli precedenti del presente Titolo, la modalità di raccolta e conferimento di tali rifiuti urbani avviene:

a. mediante raccolta domiciliare "Porta a Porta";

b. mediante raccolta domiciliare con ecoisole smart ad accesso controllato;

c. mediante raccolta domiciliare con contenitori interrati con chiave o controllo di accesso;

d. mediante raccolta stradale con contenitori ad accesso libero collocati su suolo pubblico.

3. Negli appositi contenitori è possibile gettare bottiglie per bevande, flaconi, vaschette, confezioni (anche in polistirolo), tubetti, buste e sacchetti, piatti e bicchieri monouso, imballaggi in pluriball e altro materiale plastico, nonché quanto più dettagliatamente indicato dal Gestore sui propri canali informativi.

4. Gli utenti sono tenuti a provvedere al conferimento dei rifiuti di cui al presente articolo nel rispetto delle seguenti modalità:

a) i contenitori devono essere vuoti e, per evitare l'insorgenza di cattivi odori, si raccomanda di sciacquarli sommariamente;

b) bottiglie e flaconi devono essere schiacciati in senso orizzontale;

c) non si deve gettare nessun altro tipo di plastica che non

<p>plastica (bar, ristoranti, circoli, stadi, manifestazioni, ecc.).</p> <p>9. È vietato ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande conferire le relative bottiglie di plastica vuote nei contenitori per i rifiuti indifferenziati.</p> <p>10. Poiché gli imballaggi in plastica oggetto di raccolta differenziata non devono essere contaminati da consistenti residui alimentari, gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.</p>	<p>sia un imballaggio (es. giocattoli, bacinelle e stoviglie, custodie rigide, tubi da irrigazione, materiale da edilizia, oggetti in gomma, ecc.).</p> <p>5. Per le utenze commerciali e per la grande distribuzione, l'ampliamento della raccolta ad altre plastiche, oltre alle bottiglie ed ai flaconi, con particolare riferimento a film in polietilene, cassette, ecc., va verificato con i soggetti istituzionalmente responsabili della gestione degli imballaggi, o dei beni in polietilene, ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. ed attuato in base alle modalità concordate con il Gestore del servizio.</p> <p>6. È vietato ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande conferire le relative bottiglie di plastica vuote nei contenitori per i rifiuti indifferenziati.</p> <p>7. Qualora il titolare di attività non domestiche (bar, ristoranti, circoli, stadi, manifestazioni, ecc.), produttrici di ingenti quantità di rifiuti da imballaggio in plastica, intenda servirsi del servizio pubblico per tale raccolta, il Gestore provvede alla definizione del servizio dedicato.</p> <p>8. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9 comma 4 del presente Regolamento è vietato immettere i rifiuti di cui al presente articolo nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati, nonché in tutti gli altri circuiti di raccolta differenziata.</p> <p>9. Lo svuotamento ed il lavaggio dei contenitori viene eseguito nel rispetto di quanto indicato al precedente articolo 10 comma 2.</p>
--	--

Articolo 17 - Raccolta differenziata della frazione verde

1. È cura del soggetto gestore dei servizi di spazzamento manuale, successivamente alle operazioni di taglio dell'erba, provvedere ad una adeguata pulizia preventiva delle aiuole e dei prati pubblici dai rifiuti eventualmente presenti.

2. La frazione verde, consistente in quanto definito all'articolo 7 punto 5, proveniente dalla manutenzione di aree private viene intercettata separatamente secondo le seguenti modalità:

- mediante consegna ai punti di raccolta appositi, secondo le indicazioni fornite dal Gestore del Servizio (es. Ecocentro e/o Stazione di conferimento);
- ritiro su chiamata (appuntamento) a titolo oneroso per l'utente.

3. Possono essere attivati servizi di raccolta domiciliare circoscritti alle porzioni del territorio comunale caratterizzati da elevata presenza di aree verdi private.

4. È prevista la fornitura alle utenze familiari che ne facciano richiesta di un sacco (es: rafia sintetica), riutilizzabile, o di un contenitore carrellato, di adeguata capacità, da impiegare come ausilio per il conferimento di questo materiale.

5. La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc.

6. In ogni caso, per le utenze potenzialmente interessate, è da promuoversi la pratica del compostaggio domestico di tale frazione dei rifiuti, che deve essere sviluppata nel rispetto delle norme igienico sanitarie ed

Articolo 17 - Raccolta differenziata della frazione verde

1. La frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree pubbliche può essere conferita, a cura del relativo gestore del servizio, ad impianti di compostaggio o sottoposta ad altre attività di riduzione, recupero o smaltimento, secondo le convenzioni in essere. E' cura del soggetto gestore del servizio di manutenzione coordinarsi con il titolare dei servizi di spazzamento, particolarmente in occasione del primo taglio stagionale, al fine di provvedere ad un'adeguata pulizia preventiva delle aiuole e delle aree verdi.

2. La frazione verde derivante dalla manutenzione di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati, può essere conferita con le seguenti modalità:

- a) nei contenitori per la raccolta della frazione umida, quando si tratti di quantitativi limitati, compatibili con la capienza dei contenitori assegnati;
- b) presso i Centri di Raccolta, quando si tratti di grandi quantitativi, oppure di residui di potatura di dimensione non compatibile con la capienza dei contenitori disponibili per il conferimento del rifiuto della frazione umida; in tal caso il conferimento è ammesso esclusivamente per i titolari di utenze domestiche, o loro delegati (non operatori professionali);
- c) tramite il ritiro su chiamata (appuntamento) a titolo oneroso per l'utente.

3. Possono essere attivati servizi di raccolta domiciliare circoscritti alle porzioni del territorio comunale caratterizzati da elevata presenza di aree verdi private.

~~4. È prevista la fornitura alle utenze domestiche che ne facciano richiesta di un sacco (es: rafia sintetica);~~

<p>evitando per quanto possibile lo sviluppo di insetti e di odori.</p> <p>7. La frazione verde non può, comunque, essere bruciata a distanze inferiori a 50 metri da abitazioni o strade.</p> <p>8. La frazione verde raccolta è da destinare al compostaggio, presso gli impianti di trattamento della sola frazione verde, presso gli impianti di trattamento della frazione organica o presso gli impianti di co-compostaggio di fanghi e materiali ligno-cellulosici; i materiali derivanti dal primo taglio, devono essere inviati alla discarica; le componenti poco putrescibili della frazione verde (patature, tronchi, materiale legnoso), possono essere sottoposte a triturazione presso l'Ecocentro o la Stazione di conferimento o l'Area attrezzata o i servizi ausiliari agli impianti di recupero e di smaltimento e destinate ad usi alternativi (per usi di pacciamatura o come combustibili).</p>	<p>riutilizzabile, o di un contenitore carrellato, di adeguata capacità, da impiegare come ausilio per il conferimento di questo materiale.</p> <p>5. La frazione verde conferita non deve contenere materiali estranei di natura non vegetale, quali plastiche, inerti, ecc.</p> <p>6. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9 comma 4 del presente regolamento è vietato immettere la frazione verde nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati, nonché in tutti gli altri circuiti di raccolta differenziata.</p> <p>7. Per le utenze potenzialmente interessate, è possibile promuovere la pratica del compostaggio domestico, che, sulla base di quanto disposto dal Gestore, deve essere sviluppata nel pieno rispetto delle norme igienico sanitarie e di quanto meglio specificato nel successivo articolo 18 bis.</p> <p>8. Le modalità di abbruciamento del materiale vegetale, di cui all'articolo 182, comma 6 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., sono regolate dall'articolo 10 della LR 4 ottobre 2018, n. 15.</p> <p>9. La frazione verde raccolta può essere destinata al compostaggio, agli impianti di trattamento della sola frazione verde, agli impianti di trattamento della FORSU, nonché presso gli impianti di compostaggio di fanghi e materiali ligno-cellulosici. Le componenti poco putrescibili della frazione verde (patature, tronchi, materiale legnoso), possono essere sottoposte a triturazione presso il Centro di Raccolta, qualora opportunamente attrezzato, nonché presso le aree attrezzate o i servizi ausiliari agli impianti di recupero e di smaltimento, oppure possono essere destinate ad altri usi alternativi (pacciamatura, alimentazione di regolamentari camini o stufe).</p>
--	---

Articolo 18 - Raccolta differenziata della frazione organica

1. Il conferimento ed il servizio di raccolta della frazione organica dei rifiuti (di origine vegetale ed animale) deve essere finalizzato alla separazione del materiale putrescibile dal resto.
2. Sono interessati dalla raccolta differenziata i seguenti materiali derivanti dalle diverse fonti di produzione:
 - frazione organica derivante da utenze domestiche;
 - frazione organica derivante da esercizi commerciali alimentari, quali mercati ortofrutticoli, negozi, minimercati, supermercati, ipermercati;
 - frazione organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, fast food, circoli, ecc.;
 - frazione organica derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità, ecc.;
 - frazione organica proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva (aziende di catering).
3. Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme del Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002.
4. La raccolta stradale da utenze domestiche è effettuata con contenitori stradali in prossimità delle utenze. La raccolta domiciliare è effettuata, con l'utilizzo di contenitori condominiali o l'assegnazione di contenitori specifici per gli utenti che abitano in edifici mono e bifamiliari o palazzine.
5. Deve essere previsto almeno n. 1 lavaggio mensile e relativa disinfezione dei contenitori.
6. La frazione organica deve essere conferita negli appositi contenitori dall'utenza domestica, richiusa in sacchetti trasparenti, salvo diversa disposizione, e deve essere il più possibile esente da altri materiali indesiderabili non idonei al compostaggio.
7. La frequenza di raccolta, per le utenze domestiche è generalmente bisettimanale, a cadenza fissa.

Articolo 18 - Raccolta differenziata della frazione organica

1. Il servizio di raccolta della frazione organica è svolto, nell'intero territorio comunale:
 - a. per tutte le utenze domestiche e per le utenze non domestiche;
 - b. per alcune specifiche tipologie di utenze non domestiche può essere previsto un servizio dedicato.
2. Fermo restando quanto disciplinato dagli articoli precedenti del presente Titolo, la modalità di raccolta e conferimento di tali rifiuti urbani avviene:
 - a. mediante raccolta domiciliare "Porta a Porta";
 - b. mediante raccolta domiciliare con ecoisole smart ad accesso controllato;
 - c. mediante raccolta domiciliare con contenitori interrati con chiave o controllo di accesso;
 - d. mediante raccolta stradale con contenitori ad accesso libero collocati su suolo pubblico.
3. Negli appositi contenitori è possibile conferire scarti di origine animale e vegetale: frutta e verdura, gusci d'uovo, carni e ossi, pesce e lische, bustine di tè e tisane, fondi di caffè, fiori, piccoli quantitativi di rifiuto vegetale da giardinaggio domestico, nonché quanto più dettagliatamente indicato dal Gestore sui propri canali informativi.
4. Gli utenti sono tenuti a provvedere al conferimento dei rifiuti di cui al presente articolo nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a. utilizzare esclusivamente sacchetti in carta o in plastica biodegradabile e compostabile;
 - b. non si devono conferire nei contenitori materiali non compostabili, dettagliatamente indicati dal Gestore sui propri canali informativi;

<p>8. Per la raccolta della frazione organica dalle utenze specifiche, il gestore del servizio fornisce specifici criteri, modalità e codici comportamentali ai quali gli utenti devono attenersi.</p> <p>9. È vietato utilizzare modalità di conferimento diverse da quelle indicate dal gestore del servizio e conferire la frazione organica sfusa negli appositi contenitori.</p> <p>10. La frazione organica deve essere destinata al compostaggio, con particolare riferimento alla produzione di compost di elevata qualità (Legge 748/1984 e s.m.i.), da sola o in miscela per un co-compostaggio.</p>	<p>c. è vietato conferire la frazione organica sfusa.</p> <p>5. Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme del Regolamento 1069/2009/CE del 21 ottobre 2009.</p> <p>6. Per la raccolta della frazione organica presso le utenze con produzione elevata, il gestore del servizio indica specifici criteri, modalità e codici comportamentali ai quali gli utenti devono attenersi.</p> <p>7. La frazione organica viene destinata al compostaggio, con particolare riferimento alla produzione di compost di elevata qualità (D. Lgs. 75/2010 e s.m.i.) da sola o in miscela per un co-compostaggio.</p> <p>8. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9 comma 4 del presente Regolamento è vietato immettere i rifiuti di cui al presente articolo nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati, nonché in tutti gli altri circuiti di raccolta differenziata.</p> <p>9. Lo svuotamento ed il lavaggio dei contenitori viene eseguito nel rispetto di quanto indicato al precedente articolo 10 comma 2, comunque nel rispetto di una frequenza almeno bisettimanale per la raccolta.</p> <hr/> <p>Articolo 18 bis - Condizioni per l'autocompostaggio, per il compostaggio di comunità e per il compostaggio locale</p> <p>1. L'autocompostaggio è un'attività che non necessita di titoli autorizzativi e che può essere intrapresa dalle singole utenze domestiche e non domestiche, nel rispetto delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. l'utente è tenuto a gestire esclusivamente la frazione organica prodotta nell'unità di appartenenza dell'utente stesso; b. il compost, prodotto a seguito del trattamento, deve essere utilizzato in sito
--	--

		<p>esclusivamente dalla medesima utenza che ha prodotto e trattato il rifiuto;</p> <p>c. nelle more di più specifiche disposizioni tecniche e/o indicazioni metodologiche comunali o tecniche a cura del Gestore, l'autocompostaggio deve essere gestito nel rispetto delle cautele previste dal codice civile e della normativa vigente, al fine di evitare molestie olfattive e/o di problematiche igienico-sanitarie;</p> <p>d. l'utente è tenuto a collaborare con gli incaricati del soggetto Gestore e/o dell'Amministrazione per il monitoraggio dell'attività di compostaggio praticata, consentendo l'accesso dei tecnici.</p> <p>2. Il compostaggio di comunità è effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche utilizzando la frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime. Il soggetto produttore del rifiuto organico coincide con il conferitore presso l'attrezzatura per il compostaggio e con l'utilizzatore del compost prodotto. Le attività di compostaggio di comunità devono essere effettuate conformemente a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266.</p> <p>3. Il compostaggio locale è effettuato con i rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi. Nel compostaggio locale, il soggetto produttore del rifiuto può anche non coincidere con il conferitore e con l'utilizzatore del compost. Le attività di compostaggio locale devono essere effettuate conformemente a quanto previsto dall'articolo 214, comma 7-bis del D. Lgs. 152/2006.</p>
--	--	---

Articolo 19 - Raccolta del rifiuto indifferenziato non recuperabile

1. Il servizio di raccolta della frazione indifferenziata non recuperabile, che ha esclusivamente una funzione residuale, è svolto nell'intero territorio comunale:
 - a. per tutte le utenze domestiche e per le utenze non domestiche;
 - b. per alcune specifiche tipologie di utenze non domestiche può essere previsto un servizio dedicato.
2. Fermo restando quanto disciplinato dagli articoli precedenti del presente Titolo, la modalità di raccolta e conferimento di tali rifiuti urbani avviene:
 - a. mediante raccolta domiciliare "Porta a Porta";
 - b. mediante raccolta domiciliare con ecoisole smart ad accesso controllato;
 - c. mediante raccolta domiciliare con contenitori interrati con chiave o controllo di accesso;
 - d. mediante raccolta stradale con contenitori ad accesso libero collocati su suolo pubblico.
3. Negli appositi contenitori è possibile conferire tutti quei rifiuti che non rientrano in alcuna frazione differenziata, ad esclusione di quei rifiuti che devono essere conferiti presso i centri di raccolta o comunque raccolti secondo altre modalità.
4. Lo svuotamento ed il lavaggio dei contenitori viene eseguito nel rispetto di quanto indicato al precedente articolo 10 comma 2.

Articolo 19 - Raccolta differenziata delle pile

1. In relazione a quanto previsto nel D.M. 476/1997 le pile e gli accumulatori usati di cui all'articolo 1 del suddetto decreto, pile e accumulatori contenenti:

- oltre 25 mg. di mercurio per elemento;
- oltre lo 0,025% in peso di cadmio;
- oltre lo 0,4% in peso di piombo;
- fino allo 0,025% in peso di mercurio per le pile alcaline al manganese;
- le pile al manganese del tipo a bottone;
- le pile composte da elementi del tipo a bottone;
- le batterie dei telefoni cellulari;
- altri accumulatori usati,

sono consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dal gestore del servizio.

2. A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto di vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite nel suo esercizio.

3. Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori usati di cui all'articolo 1 del D.M. 476/1997 deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli, evidenzianti la sottoposizione a raccolta differenziata, apposti per legge sulle pile e sugli accumulatori.

Articolo 20 - Raccolta differenziata di batterie e accumulatori

1. In applicazione del D. L. n. 188/2008, la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile e batterie è organizzata prevedendo appositi contenitori posti presso gli esercizi commerciali deputati alla vendita di pile e batterie, accessori elettrici e/o di apparecchiature alimentate tramite pile e batterie. Tali contenitori costituiscono punti di raccolta e non sono soggetti ai requisiti in materia di registrazione o di autorizzazione di cui alla vigente normativa sui rifiuti.

2. Il sistema di cui al precedente comma:
a) consente alle utenze di disfarsi gratuitamente dei rifiuti di pile o accumulatori portatili in vari punti di raccolta loro accessibili sul territorio, tenuto conto della densità della popolazione;
b) non deve comportare costi nel momento del conferimento, né l'obbligo di acquistare nuove pile o nuovi accumulatori.

2. Fermo restando la possibilità di conferimento presso i Centri di Raccolta, le pile e le batterie possono, in alternativa, essere conferite presso gli ulteriori punti di raccolta convenzionati con il gestore del servizio (ad esempio presso sedi di Circostrizione, Enti pubblici, Scuole etc.).

3. I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia.

4. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9 comma 9 del presente regolamento è vietato immettere i rifiuti di cui al presente articolo nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati, nonché in tutti gli altri circuiti di raccolta differenziata.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli accumulatori al piombo (batterie per auto), che devono essere conferiti esclusivamente

	<p>4. I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia.</p> <p>5. Le normali pile (stilo, torcia, mezza torcia, piatta, ecc.) non rientranti nell'applicazione del D.M. 476/1997, possono essere conferite dagli utenti nel normale circuito dei rifiuti indifferenziati.</p> <p>6. Sono fatte salve le disposizioni della Legge 475/1988 che disciplinano la raccolta e il riciclaggio delle batterie al piombo usate.</p>	<p>presso i Centri di Raccolta o i rivenditori ed officine autorizzate, all'atto di acquisto di un nuovo prodotto equivalente.</p>
	<p align="center">Articolo 20 - Raccolta differenziata dei medicinali scaduti</p> <p>1. Medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posizionati presso farmacie, istituzioni e sedi sanitarie.</p> <p>2. In particolare ogni farmacia deve essere dotata di apposito contenitore e deve conservare quanto conferito dagli utenti in attesa del passaggio del servizio di raccolta differenziata.</p> <p>3. I contenitori stradali per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato. Inoltre i contenitori per i farmaci devono essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colaticci e i liquidi che possono fuoriuscire.</p>	<p>Articolo 21 - Raccolta differenziata dei medicinali scaduti</p> <p>1. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9 comma 4 del presente Regolamento, i medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posizionati presso farmacie, istituzioni e sedi sanitarie. Si raccomanda di separare i farmaci dal foglietto illustrativo e dalla confezione esterna che, naturalmente, devono essere conferiti nei contenitori per la raccolta della carta.</p> <p>2. In particolare, ogni farmacia deve essere dotata di apposito contenitore e deve conservare quanto conferito dagli utenti in attesa del passaggio del servizio di raccolta differenziata.</p> <p>3. I contenitori di cui al precedente comma devono essere strutturati in modo tale da prevenire sversamenti accidentali, non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti e in modo da consentire lo svuotamento esclusivamente da parte del personale incaricato.</p>
	<p align="center">Articolo 21 - Raccolta differenziata delle siringhe</p> <p>1. Siringhe, aghi ed oggetti taglienti abbandonati, devono essere raccolti dal gestore del servizio con specifico servizio di raccolta, differenziato da quello dei farmaci scaduti e di altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale; a tale proposito il personale addetto alla raccolta deve essere dotato di apposite pinze a manico lungo e di mezzi di protezione individuale.</p>	<p>Articolo 22 - Raccolta differenziata delle siringhe</p> <p>1. Siringhe, aghi ed oggetti taglienti abbandonati, costituiscono oggetto di specifico servizio di raccolta, differenziato da quello dei farmaci scaduti e di altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale; a tale proposito il personale addetto alla raccolta deve essere dotato di apposite pinze a manico lungo e di mezzi di protezione individuale.</p>

	<p>2. Tali rifiuti devono essere inseriti in contenitori a perdere, rigidi, con possibilità di chiusura ermetica, tali da garantire la tenuta durante il trasporto; le dimensioni dei contenitori saranno rapportate al quantitativo raccolto di aghi e siringhe durante ogni intervento di raccolta.</p> <p>3. Per quanto concerne siringhe e aghi raccolti nei distributori scambia-siringhe, il contenitore interno deve essere rigido ed estraibile. Le successive operazioni devono essere condotte con l'opportuna salvaguardia dell'operatore.</p>	<p>2. Tali rifiuti devono essere inseriti in contenitori a perdere, rigidi, con possibilità di chiusura ermetica, tali da garantire la tenuta durante il trasporto.</p> <p>3. Per quanto concerne siringhe e aghi raccolti nei distributori scambia-siringhe, il contenitore interno deve essere rigido ed estraibile. Le successive operazioni devono essere condotte con l'opportuna salvaguardia dell'operatore.</p> <p>4. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9 comma 4 del presente regolamento, i rifiuti da siringhe ed aghi non più riutilizzabili, prodotti in ambito domestico, devono essere conferiti nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati.</p>
	<p align="center">Articolo 22 - Altre raccolte differenziate e conferimenti separati</p> <p>1. Sono attivati servizi di raccolta differenziata e conferimenti separati di altre frazioni riciclabili e/o riutilizzabili e/o indesiderabili nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, quali scarti tessili, vestiti, scarpe e borse usati, legno, metalli, contenitori etichettati T o F od altri rifiuti particolari.</p> <p>2. Oltre ai conferimenti presso gli Ecocentri e la Stazione di conferimento, sono previste modalità di raccolta differenziata di abiti smessi, scarpe e borse usate con specifici contenitori stradali, le raccolte di imballaggi in legno e in plastica presso i mercati ambulanti, le raccolte di toner esausti presso gli uffici.</p> <p>3. Gli utenti sono tenuti al rispetto delle modalità di conferimento stabilite dal gestore del servizio per i singoli materiali oggetto di raccolte differenziate e conferimenti separati.</p> <p>4. I materiali raccolti sono avviati presso la Stazione di conferimento o i servizi ausiliari agli impianti di recupero e di smaltimento e successivamente a centri autorizzati di smaltimento e/o recupero.</p> <p>5. In ogni caso, trattandosi di rifiuti a grande variabilità e con possibili problemi di incompatibilità tra di loro, è fatto divieto di conferimento a centri di raccolta incustoditi.</p>	<p align="center">Articolo 23 - Altre raccolte differenziate e conferimenti separati</p> <p>1. Sono attivati servizi di raccolta differenziata e conferimenti separati di altre frazioni riciclabili e/o riutilizzabili, quali scarti tessili, vestiti, scarpe e borse usati, legno, metalli, contenitori etichettati T o F od altri rifiuti particolari.</p> <p>2. Ferma restando la possibilità di conferire i rifiuti di cui al comma precedente presso i Centri di Raccolta, sono comunque previste: - modalità di raccolta differenziata di abiti smessi, scarpe e borse usate con specifici contenitori stradali; - raccolte di imballaggi in legno e in plastica presso i mercati ambulanti; - raccolte di materiali esausti di periferiche di stampa (toner, cartucce, etc.), gratuite presso le sedi comunali, a titolo oneroso presso altre utenze private o di servizi.</p> <p>3. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9 comma 4 del presente Regolamento, gli utenti sono tenuti al rispetto delle modalità di conferimento stabilite dal gestore del servizio per i singoli materiali oggetto di raccolte differenziate e conferimenti separati.</p> <p>4. Qualora l'Amministrazione Comunale intendesse, in accordo con il soggetto</p>

		<p>gestore, attivare ulteriori raccolte differenziate per specifici materiali, disporrà affinché il Gestore stabilisca le opportune modalità e predisponga un'adeguata comunicazione all'utenza.</p>
		<p>Articolo 23 bis - Raccolta degli oli vegetali esausti di uso domestico</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In applicazione del precedente articolo, la Città di Torino promuove l'attivazione del servizio di raccolta differenziata degli oli vegetali esausti di uso domestico. 2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si considerano esclusivamente gli oli vegetali esausti prodotti da utenze domestiche, quali, a titolo esemplificativo: <ul style="list-style-type: none"> -Olio di oliva e di semi vari, usati per le frittiture e la preparazione degli alimenti; -Oli di conservazione dei cibi in scatola o in vetro come tonno, sgombro, sardine, funghi, carciofini, condimenti per riso, ecc.; -Oli vegetali deteriorati o scaduti. 3. Conformemente con la pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti urbani, oltre al conferimento presso i Centri di Raccolta, sono ammesse le seguenti modalità di raccolta e conferimento: <ol style="list-style-type: none"> a. raccolta domiciliare internalizzata e/o esternalizzata; b. raccolta stradale preferibilmente con posizionamento dei contenitori in aree controllate e/o ad alta frequentazione; c. conferimento presso i centri ambientali mobili, qualora disponibili. 4. Il Gestore, d'intesa con l'Amministrazione, stabilisce e attiva il modello organizzativo di raccolta della frazione di rifiuto oggetto del presente articolo e ne definisce le modalità di conferimento, al quale l'utenza, debitamente informata con apposite

		<p>campagne di comunicazione e attraverso le indicazioni pubblicate sui canali informativi, deve uniformarsi.</p> <p>5. Fermo restando il divieto di sversamento negli scarichi idrici nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9 comma 4 del presente regolamento, è vietato immettere i rifiuti di cui al presente articolo nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati, nonché in tutti gli altri circuiti di raccolta differenziata.</p>
	<p align="center">Articolo 23 - Rifiuti ingombranti</p> <p>1. I rifiuti ingombranti, così come definiti all'articolo 6, di norma possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - conferiti direttamente da parte dell'utente all'Ecocentro o alla Stazione di conferimento tre separati nelle diverse frazioni merceologiche; - ritirati dal servizio a domicilio specifico, previa prenotazione e secondo le modalità di conferimento stabilite dal gestore del servizio; - qualora attivato, raccolti mediante un servizio di raccolta ritiro con cadenza fissa, secondo le modalità stabilite dal gestore del servizio, anche con Centri ambientali Mobili particolarmente nei casi di realizzazione di sistemi integrati di raccolta porta a porta delle altre frazioni merceologiche; - consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente; il rivenditore ha l'obbligo del ritiro, possibilmente a domicilio, ai sensi dell'articolo 44, comma 5, del D.Lgs. 22/97. <p>2. I beni durevoli, così come individuati all'articolo 44, comma 5, del D.Lgs. 22/1997 e cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> - frigoriferi, surgelatori e congelatori; - televisori; - computer (compresi i monitor, le stampanti e le tastiere); - lavatrici e lavastoviglie; - condizionatori d'aria; 	<p align="center">Articolo 24 - Rifiuti ingombranti</p> <p>1. Sono ingombranti quei rifiuti che, per dimensioni, non possono essere posti nei contenitori per le raccolte domiciliari o stradali.</p> <p>2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 8 del presente Regolamento, il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti è svolto mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. conferimento direttamente da parte dell'utente al Centro di Raccolta, separando le diverse frazioni merceologiche e secondo le modalità di conferimento stabilite per l'utilizzo dei Centri di Raccolta, ai sensi dell'articolo 13 bis; b. per le sole utenze domestiche, ritiro gratuito a domicilio, previa prenotazione e secondo le modalità di conferimento stabilite dal gestore del servizio, opportunamente pubblicate sui propri canali informativi. c. qualora attivato, un servizio di ritiro con cadenza fissa, secondo le modalità stabilite dal gestore del servizio, anche con Centri Ambientali Mobili. <p>3. Per tutti i rifiuti ingombranti eventualmente raccolti, il gestore del servizio ha l'obbligo di separazione delle diverse tipologie di materiale e di avvio al riciclaggio e/o allo smaltimento separato di eventuali componenti pericolose.</p> <p>4. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9 comma 8 del presente</p>

	<p>- ed inoltre: piccoli elettrodomestici, utensili elettrici, altri apparecchi elettrici ed elettronici, ad esaurimento della loro durata operativa devono essere conferiti secondo le modalità di cui al punto 1 e, limitatamente agli utenti domestici nel caso in cui non procedano all'acquisto di un nuovo bene di tipologia equivalente, conferiti nel numero massimo di un pezzo della stessa tipologia per ciascun utente.</p> <p>3. Per tutti i rifiuti ingombranti ed i beni durevoli eventualmente raccolti congiuntamente con le modalità di cui al comma 1, il gestore del servizio ha l'obbligo di separazione nelle diverse tipologie di materiale e di avvio al riciclaggio e/o allo smaltimento separato di eventuali componenti pericolose.</p>	<p>Regolamento è vietato immettere i rifiuti di cui al presente articolo nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati, nonché in tutti gli altri circuiti di raccolta differenziata.</p>
		<p>Articolo 25 Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.) che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 49/2014, prodotti da utenze domestiche, oltre a essere conferiti con le modalità previste dal precedente articolo 24 quando si tratta di ingombranti, possono essere: <ol style="list-style-type: none"> a. consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura elettrica o elettronica (A.E.E.) uguale o equivalente (cosiddetto "uno contro uno"); il rivenditore ha l'obbligo del ritiro ai sensi del D. Lgs. 49/2014 e relativi decreti attuativi; b. consegnati ai rivenditori con superficie di vendita superiore ai 400 mq senza obbligo di acquisto di una nuova apparecchiatura (cosiddetto "uno contro zero"), se di piccolissime dimensioni (dimensioni esterne fino a 25 cm per il lato più lungo), nel rispetto di quanto previsto dal DM Ambiente 121/2016; 2. Resta ferma la possibilità per le utenze domestiche di conferire direttamente ai centri di raccolta o ai Centri Ambientali Mobili. 3. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9 comma 4 (raee non pericolosi) o comma 9 (raee pericolosi)

		<p>del presente regolamento, é' vietato immettere i rifiuti di cui al presente articolo nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati, nonché in tutti gli altri circuiti di raccolta differenziata.</p> <p>4. Le operazioni di conferimento da parte degli utilizzatori finali e le operazioni di trasporto, raggruppamento e deposito dei R.A.E.E. presso i centri di raccolta sono svolte in modo da ottimizzare la preparazione al riutilizzo e/o il riciclaggio delle apparecchiature e dei loro componenti, salvaguardandone l'integrità al fine di consentirne la messa in sicurezza.</p> <p>5. Le operazioni e le modalità di conferimento e raccolta dei R.A.E.E. devono comunque essere conformi a quanto stabilito nel decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151, nel decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49 e nei relativi decreti applicativi.</p> <p>6. Il presente articolo non si applica ai RAEE professionali i quali, non costituendo rifiuti urbani, devono essere gestiti nel rispetto della specifica normativa di settore.</p>
	<p align="center">Articolo 24 - Rifiuti inerti</p> <p>1. È vietato depositare all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere conferite, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione autorizzati, utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione (nota 4).</p> <p>2. Limitatamente ai rifiuti inerti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente dagli utenti domestici, è consentito il conferimento in appositi contenitori ubicati presso gli Ecocentri o nelle Stazioni di conferimento.</p>	<p align="center">Articolo 26- Rifiuti inerti</p> <p>1. È vietato depositare all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere conferite, a cura di chi esegue i lavori, direttamente agli impianti autorizzati allo specifico trattamento, utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione (nota 4).</p> <p>2. Limitatamente ai rifiuti inerti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente dagli utenti domestici, è consentito il conferimento in appositi contenitori ubicati presso i Centri di Raccolta, nel rispetto delle modalità stabilite dal Gestore ai sensi dell'articolo 13 bis, comma 4, del presente Regolamento.</p>
	<p align="center">Articolo 25 - Rifiuti provenienti da attività cimiteriale</p>	<p align="center">Articolo 27 - Rifiuti provenienti da attività cimiteriale</p>

<p>1. I rifiuti provenienti da attività cimiteriale sono disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179".</p> <p>2. La disciplina di cui al citato decreto si applica anche alla gestione dei rifiuti risultanti dalle attività di scavo e movimentazione della terra cimiteriale per qualsiasi scopo finalizzate.</p> <p>3. Gli oneri relativi alla gestione dei rifiuti provenienti da attività cimiteriale, così come quelli per la raccolta e gestione di resti ossei e/o mortali, sono a carico del produttore intendendo come tale l'assuntore dei lavori che li hanno generati.</p> <p>4. Al Responsabile del cimitero è attribuito il compito di sovrintendere alla applicazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dagli articoli 10 e 51 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, con l'osservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi.</p> <p>5. Restano salvi i poteri e le funzioni di ordinanza relativamente alle attività cimiteriali posti dalla legge in capo al Sindaco e al Responsabile del cimitero.</p> <p>6. Eventuali prescrizioni integrative potranno essere adottate dall'Amministrazione Comunale su indicazione del gestore del servizio, dei Settori Comunali competenti o del gestore delle strutture cimiteriali.</p>	<p>1. Ai sensi degli articoli 183, comma 1, b-ter), punto 6 e 184, comma 2 del D. Lgs. 152/2006, i rifiuti cimiteriali sono ricompresi tra i rifiuti urbani. Tali rifiuti, definiti dal D.P.R. 15 luglio 2003 n.254 e s.m.i., sono raggruppabili nelle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) rifiuti da esumazione ed estumulazione costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione (assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura, simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa come ad esempio le maniglie, avanzi di indumenti, imbottiture e simili, resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano, resti metallici di casse come ad esempio zinco e piombo); b) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali (materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e simili, altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione). c) sono ricompresi tra i rifiuti urbani anche i rifiuti derivanti da ordinaria attività cimiteriale quali i fiori secchi, il verde, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalla pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse, per i quali si applicano le disposizioni del presente Regolamento. <p>2. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni di cui alla lettera a) del precedente comma 1, sono rifiuti che devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani, trasportati in imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la</p>
---	---

		<p>raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni". Se necessario, al fine di garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto, il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata all'interno dell'area cimiteriale, a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati allo smaltimento dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici e deve essere condotta con modalità che garantiscano l'abbattimento delle esalazioni odorose dei medesimi. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali, di cui alla lettera b) del precedente comma 1, possono essere riutilizzati all'interno della stessa area cimiteriale, avviati a recupero o smaltimento in impianti per rifiuti inerti.</p> <p>3. Il presente Regolamento non si applica alle parti anatomiche riconoscibili ed ai resti mortali derivanti da attività di esumazione ed estumulazione, che sono disciplinate dal D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 e s.m.i.</p>
	<p>Articolo 26 - Attività non continuative</p> <p>1. Gli enti comunali competenti al rilascio di autorizzazioni per l'occupazione temporanea di locali od aree pubbliche, devono dare comunicazione al gestore del servizio delle autorizzazioni rilasciate, al fine di attivare i servizi di raccolta relativi.</p> <p>2. Ove tecnicamente ed economicamente possibile, anche per tali attività la raccolta deve privilegiare forme di conferimento differenziato.</p>	<p>Articolo 28 - Attività non continuative</p> <p>1. Gli uffici comunali competenti al rilascio di autorizzazioni per l'occupazione temporanea di locali o di aree pubbliche, devono dare comunicazione al gestore del servizio delle autorizzazioni rilasciate, al fine di attivare i relativi servizi di raccolta.</p> <p>2. Anche per tali attività, la raccolta deve prevedere forme di conferimento differenziato.</p>
	<p>Articolo 27 - Pesata dei rifiuti urbani</p>	<p>Articolo 29 - Pesata dei rifiuti urbani</p>

	<p>1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 22/1997, la pesata dei rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento deve essere effettuata al momento del conferimento presso gli impianti di destinazione dei rifiuti, a cura del gestore degli impianti stessi.</p> <p>2. Il gestore del servizio provvede ad effettuare eventuali altre pesate aggiuntive dei propri mezzi e ad applicare opportuni criteri di proporzionalità con lo scopo di poter determinare, per ciascuna frazione, i quantitativi raccolti nelle 10 Circoscrizioni cittadine.</p>	<p>1. Al fine di stabilire quanto richiesto dall'articolo 198 comma 2, lett. f) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., la pesata dei rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento deve essere effettuata al momento del conferimento presso gli impianti di destinazione dei rifiuti, a cura del gestore degli impianti stessi.</p> <p>2. Il gestore del servizio provvede ad effettuare ulteriori pesate aggiuntive dei propri mezzi, finalizzate ad applicare opportuni criteri di proporzionalità, con lo scopo di poter determinare, per ciascuna frazione, i quantitativi raccolti nelle singole Circoscrizioni cittadine.</p>
	TITOLO 3: SERVIZI DI SPAZZAMENTO ED IGIENE DEL SUOLO	TITOLO 3: SERVIZI DI SPAZZAMENTO ED IGIENE DEL SUOLO
	<p style="text-align: center;">Articolo 28 - Criteri organizzativi per i servizi di spazzamento</p> <p>1. I servizi di spazzamento, così come definiti dal presente regolamento, fatti salvi gli obblighi per gli utenti di cui al successivo articolo 30, sono assicurati all'interno del perimetro comunale limitatamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - strade e piazze classificate come comunali; - tratti urbani di strade provinciali e statali; - strade private soggette ad uso pubblico, purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta e dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi, nonché di idoneo smaltimento delle acque meteoriche; - aree pedonali, a verde pubblico e/o attrezzato, disponibili ed aperte permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi e gli spazi verdi di arredo stradale e le aree dedicate ai cinofili; - rive dei corsi d'acqua non date in concessione, purché liberi ed accessibili; - aree pubbliche scoperte e/o coperte opportunamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse. <p>2. Il gestore del servizio organizza servizi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lavaggio stradale, dei monumenti, delle gallerie e dei sottopassi, pulizia delle attrezzature ludiche e dell'arredo urbano, fontane, fontanelle e pulizia, lavaggio, 	<p style="text-align: center;">Articolo 30 - Criteri organizzativi per i servizi di igiene urbana</p> <p>1. I servizi di spazzamento, così come definiti dal presente Regolamento, fatti salvi gli obblighi per gli utenti di cui al successivo articolo 31, sono assicurati all'interno del perimetro comunale limitatamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. strade e piazze classificate come comunali; b. tratti urbani di strade provinciali e statali; c. strade private soggette ad uso pubblico, purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta e dotate di caratteristiche idonee all'attività di igiene urbana e dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi, nonché di idoneo smaltimento delle acque meteoriche; d. aree pedonali, a verde pubblico e/o attrezzato, disponibili ed aperte permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi (qualora non gestiti da altri Servizi della Città o da soggetti privati), gli spazi verdi di arredo stradale e le aree dedicate ai cinofili (qualora

<p>disinfezione e deodorazione degli orinatoi pubblici;</p> <ul style="list-style-type: none"> - diserbo stradale; - sgrigliatura delle griglie di deflusso delle caditoie stradali; - pulizia degli arenili, delle rive dei fiumi, delle aree golenali purché libere ed accessibili; - derattizzazione e disinfestazione su aree pubbliche; - rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico, in caso di inadempienza del produttore o detentore dei rifiuti e/o del proprietario o utilizzatore del terreno; - rimozione dei rifiuti animali e delle spoglie animali sulla pubblica via, realizzata tramite le competenti strutture sanitarie cittadine. <p>3. Nel rispetto della normativa vigente, dei principi generali di gestione stabiliti dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento e delle prescrizioni contenute nel Contratto di Servizio, nonché con riguardo alla tutela dei beni della Città e sue pertinenze, spetta al gestore del servizio la definizione delle frequenze, degli orari e delle modalità di erogazione dei servizi, individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili ed economiche in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività presenti ed in generale dell'utilizzazione del territorio. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di richiedere variazioni e modifiche circa le frequenze, gli orari e le modalità di erogazione dei servizi in base ad esigenze particolari e verifica dell'efficienza degli stessi. Sono fatti salvi gli obblighi di manutenzione delle aree a carico degli utenti derivanti dalle convenzioni, previsti dagli strumenti urbanistici esecutivi vigenti.</p> <p>4. Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento il gestore del servizio provvede ad adottare le misure utili ad evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili.</p>	<p>non gestite dalle Circoscrizioni).</p> <ul style="list-style-type: none"> e. pulizia di alcuni tratti di sponda dei fiumi Po e Dora, consistente nell'asporto di ogni genere di rifiuto presente sulle sponde erbose normalmente non fruibili dalla cittadinanza; f. aree pubbliche scoperte e/o coperte opportunamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse. <p>2. Il gestore del servizio organizza i seguenti interventi di igiene urbana, elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. lavaggio delle strade, delle gallerie e dei sottopassi, delle fontane, delle fontanelle nonché la pulizia, il lavaggio, la disinfezione degli orinatoi pubblici; b. diserbo stradale, limitatamente al solo tratto della zanella (piede del cordolo stradale) del marciapiede. Non sono contemplati i marciapiedi, ad eccezione di quei tratti che costeggiano giardini e parchi pubblici; c. sgrigliatura delle griglie di deflusso delle caditoie e dei tombini stradali, in collaborazione con il gestore delle acque pubbliche, che interviene all'interno degli stessi; d. interventi di derattizzazione, deblattizzazione e rimozione di favi di vespe e calabroni presenti in aree pubbliche della Città; e. rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 44;
--	---

	<p>In particolare è fatto divieto di avviare al compostaggio le foglie raccolte con spazzatrici stradali.</p>	<p>3. Il Gestore, su richiesta della città, attiva altri servizi operativi quali, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. raccolta e demolizione carcasse d'auto; b. pulizia di tratti viabili a seguito di esondazioni; c. rimozione graffiti su edifici pubblici della Città di Torino.
	<p>Articolo 29 - Abbandono dei rifiuti e rimozione dei rifiuti abbandonati</p> <p>1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone (nota 7).</p> <p>2. Il gestore del servizio è tenuto ad intervenire per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico nell'ambito del perimetro comunale, fatti salvi gli obblighi di diversa natura stabiliti dal presente regolamento e/o da disposizioni di legge.</p> <p>3. Il Sindaco o il Dirigente del competente Servizio, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, adotta idoneo avvio di procedimento finalizzato all'emissione di specifica ordinanza, diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dell'area.</p> <p>4. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, risponderà in solido il proprietario dell'area o il titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tali violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.</p> <p>5. Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale o dirigenziale, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa.</p> <p>6. Ove gli organi tecnici di vigilanza ravvisino elementi di rischio della salute pubblica</p>	<p>Articolo 30 -- Rifiuti abbandonati e discariche abusive su aree pubbliche e private</p> <p>Abrogato e sostituito dall'articolo 44</p>

	<p>e della salubrità ambientale, il gestore del servizio è tenuto direttamente all'intervento di emergenza, salvi i poteri di rivalsa.</p>	
	<p align="center">Articolo 30 - Obblighi e divieti degli utenti per la pulizia e l'igiene del suolo</p> <p>1. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri (nota 7).</p> <p>2. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea (nota 7).</p> <p>3. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sia rialzati che a raso (ivi compresi quelli sottostanti i portici) prospicienti l'immobile di rispettiva competenza, per tutta la sua lunghezza ed ampiezza, sino alla sede stradale. Per attività di qualsiasi specie si intende un uso dell'immobile diverso da quello abitativo.</p> <p>4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile di competenza, per tutta la sua lunghezza ed ampiezza sino alla sede stradale.</p> <p>5. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 i proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei marciapiedi sottostanti i portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia (nota 7).</p> <p>6. I rifiuti accumulati durante la pulizia di cui ai commi 3, 4 e 5 vanno raccolti e conferiti a seconda della tipologia negli appositi contenitori.</p>	<p align="center">Articolo 31 - Obblighi e divieti degli utenti per la pulizia e l'igiene del suolo</p> <p>1. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie (ogni attività di occupazione temporanea del suolo a cura di privati cittadini, per scopi personali, o persone giuridiche, per scopi correlati alla relativa attività) mediante l'utilizzo di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri (nota 7).</p> <p>2. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti a seguito dello svolgimento di una propria attività (senza occupazione di suolo), anche temporanea (nota 7).</p> <p>3. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi, sia rialzati che a raso (ivi compresi quelli sottostanti i portici), prospicienti l'immobile di rispettiva competenza, per tutta la sua lunghezza ed ampiezza, sino alla sede stradale. Ai fini del presente comma, per attività di qualsiasi specie si intende un uso dell'immobile diverso da quello abitativo.</p> <p>4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile di competenza, per tutta la sua lunghezza ed ampiezza sino alla sede stradale. La collaborazione dei soggetti di cui sopra si intende riferita alla rimozione di rifiuti minuti, mentre spetta alla Città, tramite il Gestore, la gestione di rifiuti ingombranti,</p>

	<p>7. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate, in conformità al regolamento edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.</p> <p>8. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza è fatto divieto, ai soggetti di cui ai precedenti commi 3, 4, 5 e 7 di trasferire i rifiuti sulla pubblica via, salvo disposizioni diverse finalizzate alla raccolta domiciliare (porta a porta) dei rifiuti.</p> <p>9. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici e di non rendere disagevole o impossibile l'intervento di pulizia, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta, indicati con segnaletica fissa e/o mobile, a tale scopo istituiti (nota 7).</p>	<p>pericolosi o di difficile gestione autonoma (vernici, solventi, olii etc..).</p> <p>5. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 i proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei marciapiedi sottostanti i portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia (nota 7).</p> <p>6. I rifiuti raccolti durante le attività di pulizia di cui al presente articolo sono conferiti con modalità differenziata negli appositi contenitori. Resta fermo il divieto di spostare i rifiuti sulla pubblica via nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza.</p> <p>7. I proprietari di aree private non recintate in conformità al Regolamento edilizio e confinanti con pubbliche vie, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati anche da terzi.</p> <p>8. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata a cura del Gestore e di non rendere disagevole o impossibile l'intervento, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta, indicati con segnaletica fissa e/o mobile, a tale scopo istituiti (nota 7).</p>
		<p>Articolo 32- Iniziative volontarie di pulizia e raccolta rifiuti abbandonati</p> <p>1. La Città di Torino riconosce il valore ambientale e sociale delle iniziative volontarie di pulizia e raccolta rifiuti abbandonati (attività di <i>clean up</i>, <i>plogging</i>, giornate ecologiche) e ne supporta, nell'ambito dei protocolli d'intesa con il Gestore, l'organizzazione e la realizzazione.</p> <p>2. Le indicazioni per l'organizzazione delle suddette attività e le modalità di supporto logistico-operativo sono definite dal Gestore, in accordo con</p>

		<p>l'Amministrazione, e comunicate agli organizzatori richiedenti.</p> <p>3. Fermo restando quanto più dettagliatamente indicato dal gestore ai sensi del precedente comma, la tipologia di rifiuti che possono essere raccolti è costituita esclusivamente da rifiuti urbani non pericolosi (a carattere esemplificativo, mozziconi di sigarette, scontrini, bottigliette, imballaggi di plastica e metallo, etc.), mentre non possono in alcun modo essere oggetto di raccolta:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. i rifiuti urbani pericolosi come, ad esempio, batterie auto/moto, bombole gas, estintori, insetticidi e antiparassitari etc.; b. gli scarti di lavorazione edile come, ad esempio, rifiuti contenente amianto, fibrocemento, carta catramata, lana di Roccia etc.; c. rifiuti residui non valorizzabili come, ad esempio, oli minerali motore, pneumatici auto/moto, inerti misti, plastiche ingombranti (es. parti auto), etc.; d. nonché tutti i rifiuti aventi natura ignota. <p>Una volta individuati i rifiuti di cui alle precedenti lettere, va fatta apposita segnalazione al gestore che provvede alla raccolta/trasporto e relativo smaltimento, laddove i medesimi si trovino su suolo pubblico. Nel caso di raccolta di ingombranti si fa presente che è necessario disporre dei relativi mezzi per il trasporto e delle relative autorizzazioni allo stesso. I rifiuti raccolti vanno differenziati sulla base delle disposizioni del presente Regolamento, nel rispetto delle indicazioni fornite dal gestore al momento dell'organizzazione dell'evento.</p> <p>4. Gli organizzatori dell'iniziativa di raccolta dei rifiuti sono responsabili di eventuali danni arrecati a persone, cose e ambiente e manlevano il Comune di Torino da ogni</p>
--	--	--

		<p>responsabilità civile e penale derivante dall'iniziativa. Eventuali spese dirette o indirette derivanti dall'attività saranno a carico del soggetto organizzatore.</p>
	<p>Articolo 31 - Contenitori portarifiuti</p> <p>1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico sopra indicate, il gestore del servizio provvede ad installare appositi contenitori portarifiuti, assicurando il loro periodico svuotamento e la loro pulizia.</p> <p>2. I contenitori portarifiuti devono, sul piano tipologico, avere l'avallo dell'Amministrazione Comunale e su di essi è vietata l'affissione o l'esecuzione di scritte non autorizzate dall'Amministrazione.</p> <p>3. Tali contenitori sono dedicati esclusivamente a contenere i rifiuti minuti prodotti occasionalmente dagli utenti delle aree sopra indicate, pertanto in essi non devono essere conferite altre tipologie di rifiuti.</p> <p>4. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi (nota 7).</p> <p>5. I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, i cestelli di cui al comma 4, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, i contenitori vari per le raccolte differenziate quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.</p> <p>6. Qualora vengano realizzate sul territorio cittadino opere urbanistiche e a scomputo che prevedano il posizionamento di contenitori e cestini portarifiuti, le tipologie delle attrezzature dovranno essere concordate con il gestore del servizio.</p>	<p>Articolo 33 - Cestini portarifiuti</p> <p>1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico sopra indicate, il gestore del servizio provvede ad installare appositi cestini portarifiuti, assicurando il loro periodico svuotamento e la loro pulizia.</p> <p>2. I cestini portarifiuti devono avere, sul piano tipologico, l'avallo dell'Amministrazione Comunale e su di essi è vietata l'affissione di adesivi o l'esecuzione di scritte non autorizzate dall'Amministrazione.</p> <p>3. I cestini portarifiuti sono destinati esclusivamente al conferimento di rifiuti minuti prodotti occasionalmente dagli utenti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: scontrini, mozziconi di sigarette spenti, gomme da masticare, fazzoletti di carta. Pertanto è fatto divieto conferirvi altre tipologie di rifiuti.</p> <p>4. I titolari di esercizi commerciali, davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti, devono collocare sulla soglia dell'esercizio contenitori di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. Detti contenitori, opportunamente muniti di sacchetto, devono essere assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi (nota 7).</p> <p>5. Al fine di migliorare la pulizia e il decoro, l'Amministrazione Comunale, in accordo con il soggetto gestore, potrà prevedere tipologie di cestini, anche a carattere sperimentale, per l'intercettazione in forma differenziata dei rifiuti. In tal caso, si rimanda a quanto previsto al precedente articolo 9 comma 4.</p> <p>6. Lo svuotamento e la pulizia dei cestini portarifiuti avvengono a cura del</p>

		<p>soggetto gestore e sono disciplinate dal Piano di Lavoro annuale, nel rispetto del Contratto di Servizio.</p> <p>7. Qualora vengano realizzate sul territorio cittadino opere urbanistiche che, a scomputo, prevedano il posizionamento di cestini portarifiuti, le tipologie e il numero di questi ultimi dovranno essere concordati con il gestore del servizio.</p>
	<p>Articolo 32 - Volantinaggio</p> <p>1. È vietato lanciare o collocare sul suolo pubblico volantini o simili (nota 5).</p> <p>2. È vietato collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili.</p> <p>3. Quando l'attività di volantinaggio si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti (nota 7).</p> <p>4. Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione risponderà in solido per gli aspetti sanzionatori il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino.</p>	<p>Articolo 34 - Volantinaggio</p> <p>1. A salvaguardia della pulizia e del decoro della Città', e' vietato depositare ovvero collocare nello spazio urbano, senza preventiva concessione di suolo pubblico, opuscoli, pieghevoli informativi o pubblicitari, riviste, giornali, stampe ai fini della distribuzione gratuita con modalita' self service (nota 5);</p> <p>2. È vietato lasciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili (nota 5);</p> <p>3. Quando l'attività di volantinaggio si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti (nota 7).</p> <p>4. Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, risponderà in solido il legale rappresentante della Società redattrice ovvero, in mancanza, il soggetto beneficiario della pubblicità.</p>
	<p>Articolo 33 - Mercati rionali</p> <p>1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati rionali cittadini si conformano ai principi generali enunciati nel presente regolamento; in particolare, devono essere assicurate forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata possibile, compatibilmente con la logistica di ogni singolo mercato.</p>	<p>Articolo 35 - Aree pubbliche destinate al commercio</p> <p>1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nelle aree pubbliche cittadine destinate al commercio si conformano ai principi generali enunciati nel presente Regolamento; in particolare, devono essere assicurate forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata possibile.</p>

<p>2. Gli operatori dei mercati rionali devono deporre i rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività, man mano che si producono, secondo le modalità individuate dal gestore del servizio per ciascun mercato, preventivamente concordate con il Comune e gli operatori, secondo i principi generali di cui al comma 1, nonché secondo le disposizioni contenute in specifici progetti, ordinanze e altri regolamenti comunali relativi ai mercati rionali.</p> <p>3. Al termine dell'attività di vendita, gli operatori dei mercati devono accuratamente spazzare l'area in concessione e lo spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri, e conferire i rifiuti generati secondo le modalità di cui al comma 2.</p> <p>4. Gli operatori devono pulire l'area del mercato e sgombrarla da veicoli ed altre attrezzature usate da ciascun operatore per l'esercizio dell'attività entro 90 minuti dall'ora di cessazione dell'attività di vendita, a meno di specifiche autorizzazioni dei competenti enti comunali. Nelle successive due ore è vietata la sosta dei veicoli onde non rendere disagiata o impossibile l'igienizzazione delle aree.</p> <p>5. Gli stessi obblighi valgono per mercati o fiere occasionali, autorizzate e comunicate al gestore del servizio ai sensi dell'articolo 26. Le modalità di esecuzione dei servizi di raccolta sono comunicate dal gestore del servizio ai diretti interessati.</p>	<p>2. Gli operatori dei mercati, ivi compresi quelli straordinari, devono deporre i rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività, man mano che si producono, secondo le modalità concordate tra tutti gli interessati (Città, operatori mercatali e gestore del servizio) per ciascun mercato. Dette modalità si conformano ai principi generali di cui al presente articolo, nonché alle disposizioni contenute in specifici progetti, ordinanze e altri Regolamenti comunali. In particolare, è fatto obbligo:</p> <ol style="list-style-type: none"> conferire l'imballaggio secco misto negli appositi sacchi consegnati periodicamente dal Gestore; conferire il rifiuto organico prodotto presso le attrezzature disponibili; accatastare il cassetame misto nelle apposite aree indicate dal Gestore. <p>3. Al termine dell'attività di vendita, gli operatori dei mercati devono accuratamente spazzare l'area in concessione e lo spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri, e conferire i rifiuti generati secondo le modalità di cui al comma 2.</p> <p>4. Gli operatori devono inoltre sgomberare le aree in concessione da veicoli ed altre attrezzature utilizzate per l'esercizio dell'attività, entro 60 minuti dall'ora di cessazione dell'attività di vendita, a meno di specifiche autorizzazioni dei competenti uffici comunali. Nelle successive due ore è vietata la sosta dei veicoli onde consentire le attività di raccolta rifiuti e nettezza delle aree a cura del Gestore.</p> <p>5. Gli operatori delle aree di copertura commerciale, al termine delle operazioni di vendita, devono effettuare, anche in collaborazione con gli eventuali altri operatori presenti sull'area, la pulizia di tutta l'area di copertura commerciale e delle sue immediate adiacenze, nonché conferire i rifiuti prodotti secondo le</p>
---	---

		<p>modalità stabilite d'intesa con il gestore del servizio di raccolta rifiuti. Gli stessi operatori devono, inoltre, effettuare la pulizia delle griglie di scolo delle acque, ove presenti ed utilizzate, ed il lavaggio del plateatico, ove occorrente.</p> <p>6. Gli obblighi di cui al precedente comma valgono per i mercati periodici o di vendita diretta da parte dei produttori agricoli, autorizzati e comunicati al gestore del servizio ai sensi dell'articolo 28. Le modalità di esecuzione dei servizi di raccolta sono comunicate dal gestore del servizio ai diretti interessati.</p>
	<p style="text-align: center;">Articolo 34 - Manifestazioni pubbliche</p> <p>1. Fatto salvo ogni altro obbligo derivante da leggi e regolamenti vigenti e fatte salve eventuali disposizioni che regolano le campagne elettorali, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di carattere sportivo, culturale o altrimenti motivate, su strade, piazze o altre aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a comunicare il programma delle iniziative al competente servizio rifiuti con un preavviso di almeno dieci giorni corredato da una dichiarazione in cui dovrà essere indicato a chi spetti l'onere della spesa conseguente agli eventuali servizi aggiuntivi (attribuito secondo quanto previsto dal comma 3), specificando le aree che si intendono utilizzare.</p> <p>2. Gli interessati sono tenuti a mantenere pulite con continuità le aree interessate dalla manifestazione, sia durante, che al termine dell'iniziativa, conferendo negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite e comunicate agli organizzatori dal gestore del servizio. Ove tecnicamente praticabile ed economicamente possibile, la raccolta deve privilegiare forme di conferimento differenziato.</p> <p>3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti per attività di spazzamento, sia generati direttamente, sia conseguenti all'afflusso dei cittadini, sono a carico degli organizzatori.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 36 - Eventi pubblici</p> <p>1. Ai sensi del presente articolo, si considerano eventi pubblici feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo sociale, culturale, sportivo, politico (fatte salve le campagne elettorali), feste di via, mercati periodici tematici ed ogni altra manifestazione che si svolga in aree pubbliche o di uso pubblico, per i quali si concretizzi una produzione di rifiuti urbani.</p> <p>2. I rifiuti prodotti durante l'evento devono essere rimossi e smaltiti in modo differenziato ed in nessun caso depositati o abbandonati sul luogo della manifestazione.</p> <p>3. Fatto salvo ogni altro obbligo derivante da leggi e Regolamenti vigenti, gli organizzatori sono da considerarsi responsabili dei rifiuti generati direttamente dall'evento, o conseguenti al connesso afflusso di cittadini. Pertanto, sono tenuti a:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. prevedere azioni per la riduzione della produzione di rifiuti dell'evento; b. organizzare opportuni sistemi di raccolta differenziata, fatte salve le eventuali prescrizioni di cui al successivo comma 4. c. mantenere pulite con continuità le aree interessate durante la manifestazione e al termine della stessa.

		<p>4. Qualunque onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato dal gestore e conseguente allo svolgimento della manifestazione, è a carico degli organizzatori. In tale fattispecie sono compresi eventuali interventi straordinari legati a prescrizioni di Questura e/o Prefettura in ordine a problematiche connesse alla sicurezza dei luoghi interessati alla manifestazione (per esempio, chiusura e/o rimozione di cassonetti e/o cestini e relativi ripristini, posizionamento e svuotamento di cestini con sacco a vista, ecc.). Tali interventi straordinari costituiranno oggetto di specifica fatturazione del Gestore indirizzata all'Organizzatore dell'Evento.</p> <p>5. Il gestore del servizio può avvalersi, in fase di accertamento dello stato dei luoghi, dell'intervento del Corpo di Polizia Municipale della Città, il quale, rilevate eventuali violazioni, provvederà ad applicare le sanzioni amministrative previste.</p> <p>6. Gli organizzatori sono tenuti a comunicare il programma delle iniziative indirizzandolo al competente Servizio Rifiuti della Città, con un preavviso di almeno dieci giorni lavorativi, corredato da una dichiarazione in cui deve essere indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. il programma dettagliato delle iniziative; b. le azioni di prevenzione della produzione di rifiuti e le modalità di pulizia, raccolta e smaltimento rifiuti dalle aree occupate che saranno adottate durante ed al termine di ogni giornata di manifestazione.
	<p>Articolo 35 - Conferimenti e raccolta dei rifiuti animali</p> <p>1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque</p>	<p>Articolo 37 - Conferimenti e raccolta dei rifiuti animali</p> <p>1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di</p>

<p>li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni nonché di raccogliere e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani (nota 8) o in appositi contenitori specifici, ove collocati a cura del gestore del servizio.</p> <p>2. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque assicurare la rimozione delle deiezioni dai portici, dai marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico (nota 8).</p> <p>3. Oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 è tenuto al ripristino del sito. In caso di intervento del gestore del servizio, l'Amministrazione Comunale potrà procedere all'addebito al responsabile dell'inosservanza dei costi sostenuti per il ripristino del sito.</p> <p>4. Il gestore del servizio provvede alla rimozione e allo smaltimento, secondo le indicazioni del Servizio veterinario competente, degli escrementi di animali e delle spoglie di animali domestici e selvatici deposti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati di cui all'articolo 255 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.</p> <p>5. I rifiuti di origine animale di cui al Regolamento 1069/2009/CE del 21 ottobre 2009 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal Regolamento stesso.</p> <p>6. Per quanto attiene ai letami, compresi gli escrementi animali in aree di sosta annessi ai macelli, ai fanghi e ai reflui zootecnici, questi sono esclusi dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, in quanto i produttori devono provvedere allo smaltimento a proprie spese. Ove l'Amministrazione Comunale ritenga di fornire un servizio integrativo di raccolta e smaltimento dei</p>	<p>raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico e di conferirle nei contenitori per i rifiuti indifferenziati, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo (nota 8).</p> <p>2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani, ecc.) dell'intero territorio comunale (nota 8).</p> <p>3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere dotati di idonei sacchetti, con o senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali. Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie (nota 8).</p> <p>4. Il gestore del servizio, salvo gli obblighi altrimenti ascrivibili ai frontisti, provvede alla rimozione e allo smaltimento degli escrementi di animali abbandonati in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.</p> <p>5. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo, in quanto non configurabili come rifiuti urbani, i rifiuti di origine animale di cui al Regolamento 1069/2009/CE del 21 ottobre 2009, nonché i letami, compresi gli escrementi animali in aree di sosta annessi ai macelli, i fanghi e i reflui zootecnici, i cui produttori devono provvedere allo smaltimento a proprio onere e spese.</p>
--	--

	<p>predetti rifiuti, provvederà a stipulare apposita convenzione con gli utenti richiedenti.</p>	
	<p>Articolo 36 - Carico, scarico merci e materiali ed affissione manifesti</p> <p>1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area.</p> <p>2. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal gestore del servizio ed i costi dell'intervento ricadranno a carico dei responsabili inadempienti.</p>	<p>Articolo 38 - Carico, scarico merci e materiali ed affissione manifesti</p> <p>1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area.</p> <p>2. In caso di inosservanza, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 31 comma 2, la pulizia sarà effettuata direttamente dal gestore del servizio ed i costi dell'intervento ricadranno a carico dei responsabili inadempienti.</p>
	<p>Articolo 37 - Cantieri su aree pubbliche e private</p> <p>1. Le imprese e/o i committenti che effettuano attività e istituiscono cantieri relativi alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati e opere in genere con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività sono obbligati a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo contenendo inoltre lo spargimento di polveri sulla viabilità circostante l'area interessata, rimuovendole se necessario.</p> <p>2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.</p> <p>3. Le imprese e/o i committenti soggetti a permesso a costruire o a dichiarazione inizio attività, o ad autorizzazione equivalente che svolgono lavori edili, i quali contemplano la produzione di rifiuti inerti quali macerie, calcinacci, mattoni, ecc., dovranno comunicare al Comune quali forme di rimozione di tali materiali intendono mettere in atto, quali misure di</p>	<p>Articolo 39 - Cantieri su aree pubbliche e private</p> <p>1. Chiunque utilizzi aree pubbliche o ad uso pubblico per cantieri relativi alla costruzione, ristrutturazione o manutenzione di fabbricati e di opere in genere è obbligato a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e materiali, assicurando il contenimento, l'abbattimento e la rimozione delle polveri, anche nelle aree circostanti.</p> <p>2. Le medesime disposizioni di cui al precedente comma si applicano alle aree di cantiere relative ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo. Chi effettua le suddette attività è altresì tenuto, sia quotidianamente sia alla cessazione dell'attività, alla pulizia dei tratti di strada prospicienti e limitrofi ai passi carrai oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere.</p> <p>3. Le imprese e/o i committenti soggetti a permesso di costruire o a dichiarazione inizio attività, o ad autorizzazione equivalente che svolgono lavori edili, i quali contemplano la produzione di rifiuti inerti quali macerie, calcinacci, mattoni, ecc., dovranno comunicare alla Divisione Edilizia Privata e, per conoscenza, alla Divisione Qualità Ambiente quali forme di rimozione di</p>

	<p>contenimento e rimozione delle polveri prodotte intendono adottare, di quali impianti di riciclaggio o smaltimento intendono servirsi. Al termine dei lavori le suddette imprese dovranno dichiarare al Comune l'avvenuto corretto smaltimento presso apposito impianto.</p>	<p>tali materiali intendono mettere in atto, quali misure di contenimento e rimozione delle polveri prodotte intendono adottare, di quali impianti di riciclaggio o smaltimento intendono servirsi. Al termine dei lavori le suddette imprese dovranno dichiarare agli uffici competenti l'avvenuto corretto smaltimento/riciclaggio.</p> <p>4. Qualora i cantieri interferiscano con le aree in cui sono posizionati i contenitori e/o cestini per la raccolta dei rifiuti urbani, i titolari sono tenuti ad informare il soggetto gestore almeno 10 giorni prima dell'allestimento del cantiere, in modo da consentire allo stesso l'eventuale spostamento delle attrezzature, l'informazione agli utenti e il ricollocamento dei contenitori in altra area. A fine lavori il soggetto richiedente è tenuto, inoltre, all'eventuale ripristino delle piazzole e/o della segnaletica, a propria cura e spese. In caso di necessità di spostamento di ecoisole smart ad accesso controllato o dei contenitori interrati, è fatto obbligo rivolgersi al Gestore del servizio che eseguirà l'intervento a titolo oneroso per il richiedente.</p>
	<p>Articolo 38 - Luna park, circhi e spettacoli viaggianti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. 2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti con riferimento ai rifiuti propriamente detti ai sensi delle vigenti norme in materia, e alle materie fecali e ai liquami animali; tali modalità devono essere stabilite sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alla installazione del luna park. 3. In particolare in tale clausola saranno presenti gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica, derivanti 	<p>Articolo 40 - Luna park, circhi e spettacoli viaggianti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 commi 2 e 3 del presente Regolamento, le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite al termine dell'occupazione. 2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere le modalità di raccolta differenziata e conferimento di tutti i rifiuti prodotti, ivi incluse le materie fecali e i liquami animali. Tali modalità devono tenere in considerazione sia i rifiuti prodotti dall'afflusso di pubblico sia quelli derivanti dalla permanenza in loco delle carovane.

	<p>dal consumo degli spettatori, oltre che degli operatori.</p> <p>4. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricadrà sui gestori delle attività di che trattasi.</p>	<p>3. Qualunque onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato dal gestore e conseguente allo svolgimento della manifestazione, è a carico degli organizzatori.</p>
	<p>Articolo 39 - Esercizi stagionali all'aperto, piscine, campeggi</p> <p>1. Gli esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi, devono far pervenire all'Amministrazione Comunale e al gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, con preavviso di 30 giorni, la data di inizio dell'attività, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani ovvero apposito servizio.</p> <p>2. È obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza ed all'immissione dei rifiuti stessi nei contenitori messi a disposizione dal gestore del servizio. In particolare gli ospiti devono essere informati circa gli obblighi di raccolta differenziata dei vari materiali.</p>	<p>Articolo 41 - Esercizi stagionali all'aperto, piscine, campeggi</p> <p>1. Gli esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi, devono far pervenire all'Amministrazione Comunale e al gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, con preavviso di 30 giorni, la data di inizio dell'attività, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani ovvero apposito servizio.</p> <p>2. È fatto obbligo ai titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza ed all'immissione dei rifiuti stessi, nel rispetto delle modalità di raccolta differenziata, nei contenitori messi a disposizione dal gestore del servizio. In particolare, gli ospiti devono essere informati circa gli obblighi di raccolta differenziata dei vari materiali.</p>
	<p>Articolo 40 - Aree per nomadi</p> <p>1. Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito un servizio di raccolta dei rifiuti le cui modalità di effettuazione sono definite nell'ambito del contratto con il gestore del servizio.</p>	<p>Articolo 42 - Aree per nomadi</p> <p>1. Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito un servizio di raccolta dei rifiuti le cui modalità di effettuazione sono definite nell'ambito del contratto con il gestore del servizio.</p>
	<p>Articolo 41 - Terreni non utilizzati</p> <p>1. I proprietari di terreni non utilizzati, e comunque i titolari di ogni diritto reale e personale su di essi, qualunque sia la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati anche da terzi.</p>	<p>Articolo 43- Aree private</p> <p>1. I terreni e gli eventuali immobili insistenti sui medesimi, qualunque sia l'uso e la destinazione ed anche se non utilizzati, devono essere conservati costantemente puliti e liberi da rifiuti, abbandonati anche da terzi, a cura del proprietario o comunque del titolare di ogni diritto reale e personale su di essi.</p> <p>2. Spetta a quest'ultimi l'adozione di misure volte a prevenire e contrastare</p>

		<p>l'abbandono dei rifiuti (installazione di recinzioni, cancelli e cartelli che impediscano o comunque rendano difficoltoso l'accesso all'area), anche nell'ottica di prevenire eventuali profili di responsabilità colposa, da accertare in contraddittorio ai sensi di quanto previsto al successivo articolo 44.</p>
	<p>Articolo 42 - Scarico abusivo, interventi d'urgenza, ordinanze contingibili ed urgenti</p> <p>1. In caso di scarico abusivo di rifiuti sul suolo, anche a opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno, è obbligato alla pulizia, al ripristino delle condizioni originarie dell'area ed all'asporto, alla raccolta e allo smaltimento a norma di legge dei rifiuti abusivamente immessi.</p> <p>2. Qualora si riscontri la presenza di scarichi abusivi su aree private, il Sindaco o il Dirigente del competente Servizio, adotta idoneo avvio di procedimento finalizzato all'emissione di specifica ordinanza, diffidando il proprietario e/o possessore a provvedere al ripristino delle originarie condizioni ed eventualmente anche alla bonifica.</p> <p>3. Nel caso in cui questi non adempia all'ordinanza nei termini assegnati, potrà essere disposto intervento in danno, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione Comunale che interverrà con modalità che saranno di volta in volta da essa stessa definite. I costi dell'intervento saranno sostenuti del Comune con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o possessore o soggetto responsabile dell'abbandono.</p> <p>4. Ove gli Organi tecnici di vigilanza della A.S.L. ravvisino elementi di rischio per la salute pubblica e la salubrità ambientale, l'Amministrazione Comunale è tenuta all'intervento di emergenza, salvi i poteri di rivalsa.</p> <p>5. Per la prestazione di tale attività il Sindaco può altresì disporre il contributo operativo di personale e mezzi operativi degli uffici tecnici del Comune e/o del gestore dei servizi di raccolta.</p>	<p>Articolo 44- Abbandono e scarico abusivo di rifiuti su aree pubbliche e private</p> <p>1. Nel rispetto della normativa vigente e fatta salva l'applicabilità di altre norme regolamentari, è vietato abbandonare e depositare senza autorizzazione rifiuti sul suolo e nel suolo, in aree pubbliche e private.</p> <p>2. Ferma restando la disciplina di cui alla parte VI del D. Lgs. 152/2006, la rimozione, l'avvio a recupero o lo smaltimento dei rifiuti ed il ripristino dello stato dei luoghi spetta:</p> <p>a) al responsabile dell'abbandono, qualora identificato;</p> <p>b) nel caso in cui non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, al proprietario dell'area privata oggetto di abbandono o al titolare di diritti reali o personali di godimento su di essa, qualora sia accertata, in contraddittorio con gli stessi, la loro responsabilità dolosa o colposa;</p> <p>c) al gestore del servizio, quando i rifiuti di qualunque natura sono abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico nell'ambito del perimetro comunale, fatti salvi i poteri di rivalsa nei confronti dell'autore dell'abbandono eventualmente identificato e fermi gli obblighi di diversa natura stabiliti dal presente Regolamento e/o da disposizioni di legge;</p> <p>3. il Dirigente del competente Servizio adotta idoneo avvio di procedimento finalizzato all'emissione dell'ordinanza, con la quale il Sindaco ordina ai soggetti responsabili in proprio o in solido, individuati alle lettere a e b del</p>

	<p>6. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 13 del D.Lgs. 22/1997, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.</p>	<p>precedente comma, di provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dell'area.</p> <p>4. Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l'Amministrazione Comunale provvede, tramite il gestore del servizio, a darne esecuzione in via sostitutiva, con potere di rivalsa.</p> <p>5. Ove gli organi tecnici di vigilanza ravvisino elementi di rischio della salute pubblica e della salubrità ambientale, la Città potrà disporre affinché il gestore del servizio esegua direttamente l'intervento in via di urgenza, salvi i poteri di rivalsa verso i responsabili.</p> <p>6. Salvo che il fatto, tenuto conto dei differenti beni giuridici tutelati e dell'offensività della condotta, sia sanzionabile ai sensi dell'articolo 9, comma 6 del presente Regolamento (<i>Divieto di abbandono o deposito dei rifiuti al di fuori dei contenitori o dei luoghi indicati dal soggetto gestore per il conferimento</i>), dell'articolo 36, commi 2 e 3 (<i>Divieto di abbandono rifiuti sul luogo della manifestazione</i>), del successivo articolo 45 e dell'articolo 15 del Codice della Strada (<i>Atti vietati</i>), nonché sulla base di ulteriori norme speciali, la violazione del comma 1 del presente articolo è punita ai sensi degli articoli 255 comma 1 e 256 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..</p>
		<p>Articolo 45-Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni e prodotti da fumo</p> <p>1. È fatto divieto a chiunque di abbandonare sul suolo pubblico rifiuti di piccolissime dimensioni, quali scontrini, fazzoletti di carta, pacchetti di sigarette, gomme da masticare, ecc.</p> <p>2. È fatto, altresì, divieto a chiunque di abbandonare sul suolo pubblico mozziconi dei prodotti da fumo.</p> <p>3. Chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 255, comma 1-bis del D. Lgs.</p>

		152/2006. Se la violazione concerne l'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.
	TITOLO 4: DISPOSIZIONI FINALI	TITOLO 4: DISPOSIZIONI FINALI
	<p align="center">Articolo 43 - Informazione</p> <p>1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento, il gestore del servizio è tenuto, con le modalità più appropriate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a pubblicizzare le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati; - a realizzare campagne pubblicitarie e di informazione ai cittadini, in particolare per quanto riguarda le raccolte differenziate ed in occasione dell'attivazione di nuovi servizi; - ad istituire un servizio di assistenza clienti, dotato di idoneo numero telefonico; - a divulgare i risultati quantitativi di raccolta delle diverse frazioni almeno con frequenza semestrale; - a stampare scritte o immagini chiare da applicare sui contenitori per la raccolta per agevolare il corretto conferimento dei materiali. <p>2. In accordo con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, il gestore del servizio deve dotarsi di una Carta dei Servizi, dandone adeguata pubblicità agli utenti.</p> <p>3. Il gestore del servizio è tenuto ad istituire adeguate forme di monitoraggio della qualità dei servizi erogati, avvalendosi anche di soggetti terzi, e pubblicizzarne i risultati.</p> <p>4. Al fine di garantire la realizzazione delle finalità espresse negli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento e per garantire una corretta e dovuta informazione a tutti gli utenti, la Città di Torino si impegna a sviluppare una costante attività di sensibilizzazione, capillare e circostanziata, sulle questioni inerenti i rifiuti e la loro produzione, tale da garantire il raggiungimento di ogni utenza.</p> <p>5. Almeno annualmente l'Amministrazione, tramite i propri Assessorati competenti verificherà la validità dell'opera svolta, in particolare attraverso la verifica degli obiettivi realizzati di Riduzione, Riuso, Raccolta Differenziata e Riciclaggio ed al raggiungimento</p>	<p align="center">Articolo 46- Informazione</p> <p>1. Fermi restando gli obblighi informativi posti a carico del gestore dalla Normativa vigente e dai provvedimenti della competente autorità di Regolazione (ARERA), per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, il gestore del servizio è tenuto, con le modalità più appropriate:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. a pubblicizzare le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati; b. a realizzare campagne di sensibilizzazione ed informazione ai cittadini, in particolare per quanto riguarda le raccolte differenziate ed in occasione dell'attivazione di nuovi servizi; c. ad istituire un servizio di assistenza clienti, dotato di idoneo numero verde; d. a divulgare i risultati quantitativi di raccolta delle diverse frazioni almeno con frequenza semestrale; e. a stampare scritte o immagini chiare da applicare sui contenitori per la raccolta, per agevolare il corretto conferimento dei materiali. <p>2. Il gestore deve erogare il servizio con modalità che rispettino gli scenari di qualità prescelti. Inoltre, deve essere garantita la partecipazione dei cittadini, anche nelle forme associative riconosciute dalla legge, alle procedure di valutazione dei parametri qualitativi del servizio erogato. A tal fine, il CAV Torino deve dotarsi di una Carta della Qualità dei Servizi integrata conforme alla normativa vigente. Tale Carta, redatta con il concorso dei Gestori</p>

	<p>di quanto previsto dal Programma comunale nonché dalle Leggi e Direttive vigenti.</p> <p>6. Il Consiglio Comunale, tramite le convocazioni nelle competenti Commissioni, è informato annualmente sullo stato di attuazione dei servizi erogati, sui problemi emersi, sulle soluzioni adottate e percorribili.</p>	<p>(Gestore operativo e Gestore Tariffario) e pubblicizzata anche d'intesa con le Associazioni dei Consumatori e imprenditoriali interessate, deve indicare i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato che l'utenza può legittimamente attendersi dai Gestori, le modalità di accesso alle informazioni garantite, le modalità per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie per il riconoscimento dei propri diritti.</p> <p>3. Il CAV Torino è tenuto ad istituire adeguate forme di monitoraggio della qualità dei servizi erogati, avvalendosi anche di soggetti terzi, e pubblicizzarne i risultati.</p> <p>4. Al fine di garantire la realizzazione delle finalità espresse negli articoli 3, 4 e 5 del presente Regolamento e per garantire una corretta e dovuta informazione a tutti gli utenti, la Città di Torino, attraverso il Gestore, si impegna a sviluppare una costante attività di sensibilizzazione, capillare e circostanziata, sulle questioni inerenti i rifiuti e la loro produzione, tale da garantire il raggiungimento di ogni utenza.</p> <p>5. Almeno annualmente L'Amministrazione, tramite i propri Assessorati competenti, valuterà costantemente la validità dell'opera svolta, la qualità dei servizi svolti, in particolare attraverso la verifica degli obiettivi realizzati raggiunti di Riduzione, Riuso, Raccolta Differenziata e Riciclaggio ed al raggiungimento di quanto previsto dal Programma comunale nonché, come previsti dalle Leggi e Direttive vigenti.</p> <p>6. Il Consiglio Comunale, tramite le convocazioni nelle competenti Commissioni, è informato annualmente sullo stato di attuazione dei servizi erogati, sui problemi emersi, sulle soluzioni adottate e percorribili.</p>
	<p>Articolo 44 - Vigilanza</p>	<p>Articolo 47- Vigilanza</p>

<p>1. Il compito di far osservare le disposizioni del regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o agli ispettori ecologici/accertatori ambientali del gestore del servizio, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con la Città, a personale di altri enti, preposti alla vigilanza.</p> <p>2. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.</p> <p>3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del regolamento possono altresì procedere gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia statale.</p> <p>4. Gli utenti hanno la facoltà di segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati tramite i sistemi informativi messi a disposizione dall'Amministrazione.</p>	<p>1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali/accertatori ambientali o agli ispettori ecologici/accertatori ambientali del gestore del servizio, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, alle Guardie Ecologiche Volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con la Città, a personale di altri enti, preposti alla vigilanza.</p> <p>2. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.</p> <p>3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere gli appartenenti ad altri Corpi od Organi di Vigilanza, quali, a titolo non esaustivo, la Polizia di Stato, Il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia Metropolitana, la Guardia di Finanza, etc.</p> <p>4. Gli utenti hanno la facoltà di segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati tramite i sistemi informativi messi a disposizione dall'Amministrazione.</p>
<p>Articolo 45 - Iniziative e interventi relativi ai servizi nei confronti dei disabili</p> <p>1. La Città di Torino, in relazione ai servizi di gestione dei rifiuti, studia e realizza, sulla base di programmi di verifica delle esigenze dei disabili, soluzioni modificative, migliorative ed integrative dei servizi stessi.</p>	<p>Articolo 48- Iniziative e interventi relativi ai servizi nei confronti di persone con disabilità</p> <p>1. La Città di Torino, tramite il Gestore del Servizio ed in collaborazione con le Associazioni rappresentative per le persone con disabilità, studia e realizza soluzioni modificative, migliorative ed</p>

	<p>2. Il gestore dei servizi, sulla base dei risultati dei programmi realizzati dalla Città di Torino, adotta le soluzioni organizzative, e di informazione e sensibilizzazione idonee al soddisfacimento delle esigenze dei disabili individuate.</p>	<p>integrative dei servizi di igiene urbana e raccolta rifiuti, sulla base di programmi di verifica delle specifiche esigenze delle persone con disabilità, verificandone la fattibilità tecnico-economica.</p> <p>2. Il gestore del servizio, sulla base di quanto disposto al comma precedente, adotta le soluzioni organizzative, -e di informazione e sensibilizzazione idonee a supportare il soddisfacimento delle esigenze delle persone con disabilità individuate.</p>
	<p>Articolo 46 - Osservanza dei regolamenti comunali e di altre disposizioni</p> <p>1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nel regolamento di polizia urbana e di igiene urbana nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente regolamento o con esse incompatibili.</p> <p>Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme dei Regolamenti Comunali di Igiene e Polizia Urbana, nonché le norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti.</p>	<p>Articolo 49 - Osservanza dei Regolamenti comunali e di altre disposizioni</p> <p>1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nel Regolamento di polizia urbana e di igiene urbana nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.</p> <p>Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme dei Regolamenti Comunali di Igiene e Polizia Urbana, nonché le norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti.</p> <p>2. La successiva adozione di norme di legge aventi efficacia imperativa nella materia disciplinata dal presente Regolamento determinerà il superamento e dunque la disapplicazione delle norme regolamentari che risultassero in contrasto con le medesime.</p>
	<p>Articolo 47 - Sistema sanzionatorio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Articolo 9 comma 1 (dispersione rifiuti e mancata separazione delle frazioni merceologiche per le quali è prevista la raccolta differenziata e il conferimento separato): sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150; - articolo 9 comma 2 (divieto di realizzare canne di convogliamento e mancata chiusura di quelle esistenti): sanzione amministrativa da Euro 75 a Euro 450; - articolo 9 comma 3 (divieto di realizzazione di 	<p>Articolo 50- Sistema sanzionatorio</p> <p>1.Fermo restando quanto previsto dalla parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006, nel rispetto dell'articolo 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, ove non costituenti reato e ove non ricadenti in fattispecie espressamente previste da Codice dell'Ambiente, Codice della Strada e altre norme statali o regionali di settore, si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle</p>

<p>fosse per la conservazione dei rifiuti): sanzione amministrativa da Euro 75 a Euro 450;</p> <ul style="list-style-type: none"> - articolo 9 comma 4 (conferimento scorretto delle frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta differenziata e utilizzo improprio dei contenitori per la raccolta differenziata): sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 300; - articolo 9 commi 5, 6 e 7 (conferimento di rifiuti sparsi nei contenitori, mancato conferimento in sacchi condominiali e non osservanza delle prescrizioni del gestore del servizio per il conferimento dei rifiuti): sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150; - articolo 9 comma 8 (divieto di conferimento di rifiuti ingombranti nei contenitori per rifiuti urbani): sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150; - articolo 9 comma 9 (divieto di conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, di rifiuti pericolosi, di rifiuti elettronici, di sostanze liquide, di materiali in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature e ai mezzi di raccolta): sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 300; - articolo 9 comma 10 e articolo 24 comma 1 (divieto di conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani di macerie provenienti da lavori edili): sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150; - articolo 10 comma 1 (divieto di collocamento di contenitori per i quali non vi è avvallo della Amministrazione Comunale): sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150; - articolo 10 comma 2 (mancato collocamento o svuotamento o pulizia dei contenitori): sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150; - articolo 10 comma 3 (mancata osservanza dell'obbligo di posizionamento dei contenitori da parte del condominio o dell'utente): sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 300; - articolo 10 comma 4 (mancata esposizione e/o ritiro all'interno degli stabili dei contenitori da parte del condominio o dell'utente): sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 300; - articolo 10 commi 5 e 6 (mancata delimitazione dell'area ove sono collocati i contenitori e non osservanza delle prescrizioni del Codice della Strada): sanzioni del Codice della Strada; - articolo 10 comma 7 (contenitori non conformi secondo prescrizioni del Codice della Strada); 	<p>forme previste dalla Legge n. 689/81 e s.m.i., nell'ambito dei limiti minimi e massimi specificati nella tabella di cui all'allegato A.</p>
--	---

<p>sanzioni del Codice della Strada;</p> <ul style="list-style-type: none"> - articolo 10 comma 7 (mancata indicazione delle istruzioni di conferimento sui contenitori o istruzioni non leggibili): sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150; - articolo 10 comma 8 (mancata risposta da parte del gestore del servizio per il collocamento e il posizionamento dei contenitori): sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150; - articolo 10 comma 8 (manomissione, rottura, insudiciamento, affissione di manifesti e scritte sui contenitori dei rifiuti urbani): sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 300; - articolo 10 comma 9 (divieto di parcheggio di veicoli a fianco dei contenitori o posizionamento dei veicoli in modo da rendere impossibile il servizio di raccolta): sanzione amministrativa articolo 158 del Codice della Strada; - articolo 10 comma 11 (mancata comunicazione al gestore del servizio dell'esecuzione di lavori di manutenzione stradale che interferiscono con le aree in cui sono posizionati i contenitori e mancato ripristino delle piazzole e della segnaletica): sanzione amministrativa da Euro 75 a Euro 450; - articolo 11 comma 4 (impedimento all'accessibilità dei contenitori per gli operatori del gestore del servizio): sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150; - articolo 12 commi 1 e 2 (utilizzo di mezzi di raccolta non conformi in base alle norme sanitarie, ambientali e al Codice della Strada): sanzioni del Codice della Strada; - articolo 13 comma 5 (divieto di conferimento e di smaltimento delle frazioni merceologiche per le quali è prevista la raccolta differenziata, con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata): sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 300; - articolo 13 comma 8 (mancato conferimento agli Ecocentri e alle Stazioni di conferimento dei rifiuti urbani che possono provocare problemi da un punto di vista ambientale se smaltiti in maniera indifferenziata e dei rifiuti recuperabili per i quali non esistono altre forme di raccolta differenziata previste sul territorio): sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 300; - articolo 14 comma 3 (conferimento improprio della carta e dei cartoni in base alle prescrizioni del regolamento contenute nell'articolo): sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150; - articolo 15 comma 6 (divieto ai gestori degli 	
--	--

<p>esercizi pubblici che somministrano bevande di conferimento del vetro e delle lattine nei contenitori per i rifiuti urbani indifferenziati): sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 300;</p> <ul style="list-style-type: none"> - articolo 15 commi 1, 7, 8, 9 e 10 (conferimento improprio del vetro e delle lattine in base alle prescrizioni del regolamento contenute nell'articolo): sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150; - articolo 16 comma 9 (divieto ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande di conferimento delle bottiglie in plastica nei contenitori per i rifiuti urbani indifferenziati): sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 300; - articolo 16 commi 1, 3, 6 e 10 (conferimento improprio delle plastiche in base alle prescrizioni del regolamento contenute nell'articolo): sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150; - articolo 17 commi 2, 5 e 8 (conferimento improprio della frazione verde in base alle prescrizioni del regolamento contenute nell'articolo): sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150; - articolo 17 comma 7 (divieto di abbruciamento della frazione verde): sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150; - articolo 18 commi 1, 2, 3, 6 e 8 (conferimento improprio della frazione organica in base alle prescrizioni del regolamento contenute nell'articolo): sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150; - articolo 18 comma 9 (divieto di conferimento della frazione organica sfusa negli appositi contenitori): sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150; - articolo 20 commi 1 e 2 (conferimento improprio dei medicinali scaduti in base alle prescrizioni del regolamento contenute nell'articolo): sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150; - articolo 22 comma 3 (conferimenti impropri delle altre frazioni merceologiche per le quali è attivata la raccolta differenziata o i conferimenti separati e non rispetto delle modalità di conferimento stabilite dal gestore del servizio): sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150; - articolo 22 comma 5 (divieto di conferimento di altre frazioni merceologiche per le quali è attivata la raccolta differenziata o i conferimenti separati a centri di raccolta incustoditi): sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150; - articolo 23 commi 1 e 2 (conferimenti impropri 	
---	--

di rifiuti ingombranti in base alle prescrizioni del regolamento contenute nell'articolo): sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150;

- [articolo 24](#) commi 2 e 3 (conferimento improprio delle macerie in base alle prescrizioni del regolamento contenute nell'articolo): sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150;
- [articolo 29](#) comma 1 (divieto di gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone): sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150. Se l'abbandono di rifiuti su suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150;
- [articolo 30](#) comma 1 (obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri): sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 300;
- [articolo 30](#) comma 2 (obbligo della pulizia del suolo pubblico per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea): sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150;
- [articolo 30](#) commi 3 e 5 (mancata osservanza dell'obbligo di pulizia dei marciapiedi): sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150;
- [articolo 30](#) comma 7 (obbligo per i proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità con il regolamento edilizio, di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati): sanzione amministrativa da Euro 75 a Euro 450;
- [articolo 30](#) comma 8 (divieto di trasferimento dei rifiuti sulla pubblica via durante le operazioni di pulizia del suolo salvo diverse disposizioni finalizzate alla raccolta domiciliare dei rifiuti): sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150;
- [articolo 30](#) comma 9 (obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta, indicati con segnaletica fissa e/o mobile, a tale scopo istituiti

<p>al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici): sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150;</p> <ul style="list-style-type: none"> - articolo 31 comma 3 (divieto di conferimento di rifiuti urbani non minuti nei contenitori portarifiuti): sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150; - articolo 31 comma 4 (obbligo ai titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti di collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi): sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150; - articolo 32 commi 1, 2 e 4 (divieto di gettare o collocare volantini sul suolo pubblico e sui veicoli in sosta): sanzione amministrativa da Euro 75 a Euro 450; - articolo 32 comma 3 (obbligo agli esercenti che effettuano attività di volantinaggio in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, di collocare in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti): sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150; - articolo 33 comma 2 (conferimento improprio dei rifiuti da parte degli operatori dei mercati rionali rispetto alle modalità stabilite dal gestore del servizio): sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150; - articolo 33 commi 3, 4 e 5 (obbligo di pulizia dell'area del mercato e di sgombero dai veicoli e da altre attrezzature usati per l'attività dei mercati): sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 300; - articolo 34 comma 1 (mancata o tardiva comunicazione del programma delle iniziative di manifestazioni pubbliche o altre iniziative analoghe al Settore rifiuti): sanzione amministrativa da Euro 75 a Euro 450; - articolo 34 comma 2 (obbligo di pulizia delle aree interessate alle manifestazioni sia durante, che al termine dell'iniziativa, conferendo negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite e comunicate agli organizzatori dal gestore del servizio): sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 300; - articolo 35 commi 1 e 2 (obbligo ai proprietari 	
---	--

di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani): sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 300;

- articolo 35 comma 3 (obbligo di ripristino del sito da parte dei conduttori di cani): sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 300;
- [articolo 36](#) comma 1 (obbligo per chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, di provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area): sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 300;
- [articolo 37](#) commi 1 e 2 (obbligo per coloro che effettuano attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati e per chi occupa aree per interventi relativi ad opere stradali ed infrastrutture di qualsiasi natura, con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, di mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo): sanzione amministrativa da Euro 75 a Euro 450;
- [articolo 38](#) comma 1 (obbligo per gli occupanti aree per spettacoli viaggianti e luna park di mantenere pulite le aree stesse durante l'uso e di lasciarle pulite): sanzione amministrativa da Euro 75 a Euro 450;
- [articolo 39](#) comma 1 (mancata comunicazione al gestore del servizio dell'inizio delle attività stagionali all'aperto, piscine e campeggi): sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150;
- articolo 39 comma 2 (mancato svuotamento dei contenitori dedicati alle attività stagionali all'aperto, piscine, campeggi): sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150;
- [articolo 41](#) comma 1 (obbligo di pulizia dei rifiuti abbandonati da parte dei proprietari, locatari, conduttori di terreni non utilizzati): sanzione amministrativa da Euro 75 a Euro 450;
- [articolo 42](#) comma 1 (obbligo di pulizia, di ripristino delle condizioni originarie, di allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi in caso di scarico abusivo su aree private, da parte del proprietario, in solido con chi ha la

	<p>disponibilità del terreno): sanzione amministrativa da Euro 75 a Euro 450.</p> <p>Per quanto non espressamente indicato nelle presenti disposizioni sanzionatorie si fa riferimento al Codice della Strada e ad altre norme di settore.</p>	
--	--	--

Note:

(3) cfr. articolo 137 del Regolamento Municipale d'Igiene;

(4) cfr. articolo 10 del Regolamento Municipale di Polizia Urbana;

(5) cfr. articolo 7 del Regolamento Municipale di Polizia Urbana;

(6) cfr. articolo 193 D. Lgs. 152/2006 e smi ~~Deliberazione Giunta Regionale 2 giugno 1997 n. 122/19675;~~

(7) cfr. articolo 9 del Regolamento Municipale di Polizia Urbana;

(8) cfr. articolo 24 del Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali in Città ~~cfr. articolo 53 del Regolamento Municipale di Polizia Urbana.~~

(9) cfr. articolo 31 del Regolamento Edilizio

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI			ALLEGATO A	
VIOLAZIONE	RIFERIMENTO	SANZIONE		
		Minima	Massima	
Realizzazione di canne di convogliamento e mancata chiusura di quelle esistenti	articolo 9, comma 2	50	500	
Realizzazione e utilizzo di fosse per la conservazione dei rifiuti	articolo 9, comma 3	100	500	
Conferimento scorretto delle frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta differenziata e utilizzo improprio dei contenitori per la raccolta differenziata	articolo 9, comma 4	100	500	
Abbandono o deposito di rifiuti al di fuori dei contenitori o dei luoghi indicati dal soggetto gestore per il conferimento, ancorché si tratti di rifiuti correttamente differenziati	articolo 9, comma 6 primo periodo	100	500	
Abbandono o deposito di rifiuti al di fuori dei contenitori quand'anche gli stessi siano colmi	articolo 9, comma 6 secondo periodo	25	500	
Conferimento dei rifiuti ingombranti, di cui all'art. 24, nei contenitori per i rifiuti urbani o presso di essi o comunque in violazione delle disposizioni dell'Amministrazione comunale e/o del gestore del servizio	articolo 9, comma 8	150	500	
Conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali, di rifiuti pericolosi, di macerie, di sostanze liquide, di materiali in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature e ai mezzi di raccolta	articolo 9, commi 9 e 10	150	500	

Mancato svuotamento o pulizia dei contenitori	articolo 10, comma 2	25	500
Mancata indicazione delle istruzioni di conferimento sui contenitori o istruzioni non leggibili	articolo 10, comma 5	25	500
Manomissione, danneggiamento e imbrattamento dei contenitori dei rifiuti urbani	articolo 10, comma 6, primo periodo	100	500
Affissione e collocazione di etichette adesive ed altri mezzi pubblicitari sugli stessi, nonché spostamento dei medesimi senza avallo del Gestore	articolo 10, comma 6, secondo periodo	25	500
Deposito di oggetti o parcheggio di veicoli davanti e al posto dei contenitori o comunque in prossimità degli stessi in posizione tale da intralciare la corretta movimentazione, ostacolando il regolare svolgimento del servizio di raccolta o impedendo l'agevole conferimento dei rifiuti nei contenitori da parte dell'utenza.	articolo 10, comma 8	100	500
Mancata comunicazione al gestore del servizio dell'esecuzione di lavori di manutenzione stradale che interferiscono con le aree in cui sono posizionati i contenitori	articolo 10, comma 10, primo periodo	100	500
Mancato ripristino delle piazzole e della segnaletica	articolo 10, comma 10, secondo periodo	100	500
Mancata osservanza dell'obbligo di posizionamento dei contenitori da parte del condominio o dell'utente	articolo 10 ter, comma 2	50	500
Impedimento all'accessibilità e mancata esposizione e/o ritiro all'interno degli stabili dei contenitori da parte del condominio o dell'utente	articolo 10 ter, comma 3	50	500

Conferimento presso contenitori diversi da quelli assegnati	articolo 10 quinquies, comma 5	25	500
Conferimento improprio di rifiuti in violazione delle specifiche modalità di conferimento stabilite nei successivi articoli dedicati ai singoli servizi di raccolta (art. 14, 15, 16, 17, 18, 20 ss.) o indicate dall'Amministrazione e/o dal Gestore	articolo 13, comma 4	25	500
Mancata predisposizione, da parte dei titolari e/o gestori di esercizi commerciali, di esercizi ricettivi, di associazioni ed assimilati, di appositi contenitori per la raccolta differenziata, sia negli spazi destinati al pubblico sia in quelli adibiti alle attività lavorative, con specifico riferimento alle frazioni di rifiuti effettivamente prodotte	articolo 13, comma 5	50	500
Mancato rispetto dell'obbligo, da parte di chiunque eserciti attività di qualsiasi specie (con occupazione temporanea del suolo) mediante l'utilizzo di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri	articolo 31, comma 1	100	500
Mancato rispetto dell'obbligo della pulizia del suolo pubblico da parte di chiunque lo imbratti a seguito dello svolgimento di una propria attività (senza occupazione di suolo), anche temporanea	articolo 31, comma 2	50	500

Mancato rispetto dell'obbligo di pulizia dei marciapiedi	articolo 31, commi 3 e 5	50	500
Spostamento dei rifiuti sulla pubblica via nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza	articolo 31, comma 6	50	500
Mancato rispetto dell'obbligo, da parte dei proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità con il regolamento edilizio, di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati anche da terzi	articolo 31, comma 7	100	500
Conferimento di rifiuti non minuti all'interno dei cestini stradali.	articolo 33, comma 3	50	500
Mancata collocazione sulla soglia, da parte dei titolari di esercizi commerciali davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti, di contenitori di capacità da 50 a 80 litri e mancato travaso del relativo contenuto con adeguata frequenza.	articolo 33, comma 4	50	500
Deposito o collocazione di volantini o simili su suolo pubblico, senza preventiva autorizzazione, o comunque sui veicoli in sosta	articolo 34, commi 1, 2 e 4	100	500

Mancato rispetto, da parte di chi esercita un'attività di volantinaggio protratta nel tempo e svolta in chioschi, edicole o con altre strutture fisse o mobili, di collocare in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti	articolo 34, comma 3	25	500
Conferimento improprio dei rifiuti da parte degli operatori delle aree pubbliche destinate al commercio rispetto alle modalità stabilite	articolo 35, comma 2	100	500
Mancato rispetto dell'obbligo di pulizia dell'area del mercato e di sgombero dai veicoli e da altre attrezzature usati per l'attività dei mercati	articolo 35, commi 3 e 4	100	500
Mancato rispetto dell'obbligo, da parte degli operatori delle aree di copertura commerciale nonché dei mercati periodici o di vendita diretta di prodotti agricoli, di pulizia delle stesse al termine delle operazioni di vendita e di corretto conferimento dei rifiuti prodotti	articolo 35, comma 5 e 6	150	500
Deposito o abbandono di rifiuti sul luogo della manifestazione e mancato rispetto dell'obbligo di pulizia delle aree interessate	articolo 36, commi 2 e 3	100	500
Mancata o tardiva comunicazione del programma delle iniziative al competente Settore rifiuti della Città	articolo 36, comma 6	50	500

Mancato rispetto dell'obbligo, da parte dei proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di cani, di ripristinare il sito raccogliendo le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico e depositandole nei contenitori per i rifiuti indifferenziati	articolo 37 comma 1	50	500
Mancata dotazione di idonei sacchetti per la raccolta delle deiezioni	articolo 37, comma 3	25	500
Mancato rispetto dell'obbligo, da parte di chiunque utilizzi aree pubbliche o ad uso pubblico per cantieri relativi alla costruzione, ristrutturazione o manutenzione di fabbricati e di opere in genere, di mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e materiali, assicurando il contenimento, l'abbattimento e la rimozione delle polveri, anche nelle aree circostanti.	articolo 39, commi 1 e 2	150	500
Mancata comunicazione agli uffici competenti	articolo 39, comma 3	50	500
Mancata comunicazione all'Amministrazione Comunale e al Gestore del Servizio della data di inizio dell'attività stagionale	articolo 41, comma 1	25	500
Impropria gestione degli eventuali contenitori allestiti all'interno dell'area di pertinenza	articolo 41, comma 2, primo periodo	25	500
Mancata informazione all'utenza degli obblighi di raccolta differenziata	articolo 41, comma 2, secondo periodo	25	500

